Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 11

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 15 gennaio 1958** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## CONCORSI ED ESAMI



# PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

## COMUNICATO

Il 7 gennaio 1958, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il sig. Khub Chand, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'India.

(118)

# MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

## Ricompense al valor militare

*Decreto Presidenziale 18 novembre 1957; registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1957 registro n. 15 Aeronautica, foglio n. 132*

La motivazione attinente alla Medaglia d'oro al valor militare concessa alla BANDIERA DEL 46º STORMO BOMBARDAMENTO E AEROSILURANTI con decreto Presidenziale 31 gennaio 1949, è modificata come segue:

Reparto bombardiere e aerosilurante, portò in mille azioni di guerra, in più di trecento bombardamenti, in due eroiche e sanguinose battaglie aeronavali, ed in centoventitre aerosiluramenti, con coraggio e spirito di sacrificio, sempre alta e gloriosa la propria Bandiera su tutti i fronti. Luminoso esempio di dedizione alla Patria percorse compatto, in ogni contingenza, la via del dovere e dell'onore. — Cieli di Francia Grecia, A.S. e Mediterraneo, 10 giugno 1940-23 agosto 1943.

(140)

*Decreto Presidenziale 18 novembre 1957 registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1957 registro n. 15 Aeronautica, foglio n. 66*

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

VERONI Orlando, tenente pilota. — Capo equipaggio di velivolo silurante si distingueva per aggressività e decisione in numerose azioni di siluramento diurne e notturne contro il traffico mercantile nemico infliggendo danni e perdite gravissime. Partecipava a due rischiose azioni diurne silurando due grossi piroscafi. In successiva azione notturna silurava un'altra unità mercantile. — Cielo del Mediterraneo occidentale, 15 marzo-20 maggio 1943.

VALERIO Giuseppe, tenente pilota. — Ardito pilota da ricognizione marittima, svolgeva intensa e prolungata attività di volo, dando continue prove di elevate doti militari. Usciva con successo da ogni scontro col nemico, portando così sempre a termine le importanti missioni affidategli. — Cielo del Mediterraneo, 4 marzo-21 maggio 1941.

CASTELLANI Bruno, maresciallo 2ª classe pilota. — Audace e provetto pilota da caccia, in numerose scorte a convogli marittimi ed aerei ed in azioni contro potenti e superiori formazioni nemiche, combattè sempre con elevato senso del dovere e cosciente coraggio. In vari combattimenti sostenuti in mare e nei cieli della Sicilia si prodigò sempre con serena noncuranza della propria vita, abbattendo personalmente un velivolo avversario e contribuendo all'abbattimento di numerosi altri. — Cielo della Tunisia, Pantelleria e Sicilia, 10 novembre-31 dicembre 1942.

CORSI Mario, 1º aviere marconista. — Marconista di bordo partecipava a numerosissime missioni di esplorazione e di bombardamento sulla flotta nemica. In una di esse, attaccato da caccia avversaria contribuiva all'abbattimento di uno degli assalitori, coadiuvando poi il capo equipaggio nel riportare alla base il proprio apparecchio gravemente danneggiato. — Cielo del Mediterraneo, 29 aprile 1941-3 maggio 1942.

(7166)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 novembre 1957, n. 1298.

**Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi il 27 febbraio, il 5 luglio ed il 30 ottobre 1956.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America:

Accordo relativo al programma di acquisto di eccedenze agricole americane per un importo di cinque milioni di dollari in base alla Sezione 402 del « Mutual Security Act » del 1951, concluso in Roma, mediante scambio di Note, il 27 febbraio 1956;

Accordo integrativo dell'Accordo sulle eccedenze agricole del 23 maggio 1955 in base al titolo I della legge per lo sviluppo e l'assistenza del commercio agricolo, concluso a Roma il 5 luglio 1956;

Accordo sui prodotti agricoli in base al titolo I dell'« Agricoltural Trade Development and Assistance Act » e relativi scambi di Note, concluso in Roma il 30 ottobre 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Art. 3.

In deroga a quanto stabilito con l'ultimo comma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, gli adempimenti previsti dagli Accordi di cui al precedente art. 1 saranno disposti dal Ministro per il tesoro il quale, per i depositi da effettuarsi presso la Banca d'Italia in esecuzione degli Accordi medesimi, potrà far ricorso alle anticipazioni speciali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, modificati con l'art. 6 della legge 21 agosto 1949, n. 730.

Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato, ove occorra, a stipulare con la Banca d'Italia la Convenzione occorrente per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della presente legge.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concordare col Governo degli Stati Uniti d'America le modalità relative all'assunzione dei prestiti previsti al punto 1, lettera *b*) dell'Accordo del 5 luglio 1956 ed al punto *d*) dell'articolo II dell'Accordo del 30 ottobre 1956, la cui utilizzazione dovrà essere approvata con legge ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA — MEDICI —
GAVA — CARLI — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

**Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al programma di acquisto di eccedenze agricole americane per un importo di cinque milioni di dollari in base alla sezione 402 del « Mutual Security Act » del 1954.**

IL MINISTRO DEL BILANCIO
N. 22/00187

Roma, lì 27 febbraio 1956

Caro Signor Tasca,

Il Governo della Repubblica Italiana ha preso nota del fatto che l'International Cooperation Administration (I. C. A.) ha in programma di vendere eccedenze agricole statunitensi su base C & F in cambio di valuta dei Paesi importatori delle derrate: tale valuta a sua volta verrà impiegata dall'I. C. A. per finanziare le esportazioni dai Paesi che acquistano le derrate verso le Nazioni che ricevono assistenza nel quadro del Programma di Sicurezza Mutua. Il Governo della Repubblica Italiana desidera acquistare determinati prodotti agricoli in base a detto programma.

Il Governo della Repubblica Italiana è informato del fatto che il finanziamento in dollari di qualsiasi derrata agricola che esso può importare nel quadro di questo programma deriva dai fondi originariamente stanziati per i Paesi che ricevono un aiuto di sicurezza reciproca dagli Stati Uniti, e sa pertanto che è compito dell'I. C. A. di assicurarsi che il ricavato delle vendite delle derrate sia impiegato in modo economico e spedito per il completamento dei programmi di aiuto alle Nazioni per le quali i fondi in dollari erano stati originariamente stanziati. Il Governo della Repubblica Italiana è pronto a cooperare con l'I. C. A. nell'utilizzo, nel l'ambito del nostro Paese, di qualsiasi quantità di valuta che il Governo degli Stati Uniti possa ricevere come corrispettivo delle vendite dei prodotti agricoli nel quadro di questo programma, e a dare al Governo degli Stati Uniti ogni ragionevole aiuto nel rendere disponibili per l'esportazione le merci del tipo desiderato dai Paesi assistiti e di permettere che la valuta sia utilizzata per finanziare il trasporto a destinazione delle merci stesse.

In merito alle discussioni che hanno avuto luogo tra noi, desidero confermare le seguenti intese:

1) l'I. C. A. stabilirà un programma in base al quale il Governo della Repubblica Italiana può acquistare negli Stati Uniti sino a 5 milioni di dollari di eccedenze agricole, secondo la sezione 402 del Mutual Security Act del 1954, e successivi emendamenti, e trasportare le stesse in Italia;

2) il programma contempla, per la sua esecuzione, una serie di autorizzazioni di acquisto, emesse dall'I. C. A., basate su specifiche richieste del Governo italiano per particolari eccedenze agricole. Queste richieste verranno accettate dall'I. C. A. nell'ammontare e nella quantità desiderati dal Governo italiano, sempre che vengano fatti soddisfacenti progressi sia nel programma degli acquisti delle derrate agricole sulla base di qualsiasi anteriore autorizzazione di acquisto, sia nel programma di esportazioni dall'Italia verso i Paesi assistiti basato su di un fondo in lire di proprietà degli Stati Uniti derivato dalla vendita di derrate agricole nel quadro di questo Accordo;

3) il trasporto delle derrate agricole rese disponibili a seguito di ciascuna autorizzazione di acquisto emessa nel quadro di questo programma verrà effettuato su navi di linea o su navi da carico battenti bandiera americana per almeno il 50 % del tonnellaggio;

4) il Governo della Repubblica Italiana depositerà in uno speciale conto intestato al Governo degli Stati Uniti, su notificazione del versamento di dollari da parte dell'I. C. A. per l'acquisto di derrate da parte italiana nel quadro di questo programma, un ammontare in lire equivalente a tale esborso di dollari. Tale equivalente in lire sarà determinato in base al tasso di cambio che si applica a tutte le transazioni del Governo degli Uniti in Italia in conformità con l'Accordo concluso il 25 gennaio 1947 e con l'Accordo contenuto nel successivo scambio di lettere tra i Governi degli Stati Uniti e dell'Italia, in data 15 aprile 1948;

5) appena il Governo della Repubblica Italiana avrà ricevuto un'autorizzazione qualsiasi di acquisto emessa dall'I. C. A. per derrate e-o trasporto nel quadro di questo programma, esso verserà, anticipatamente ed immediatamente, nello speciale conto descritto al paragrafo 4, l'equivalente del 50 % del valore di ciascuna di tali autorizzazioni di acquisto. Nel caso che i fondi di questo conto speciale si rilevino insufficienti a coprire le autorizzazioni di acquisto emesse in favore di terzi Paesi per l'impiego in Italia, il Governo della Repub

blica Italiana si impegna a depositare immediatamente qualsiasi ammontare di fondi addizionali che possa palesarsi necessario;

6) l'I. C. A. rimborserà al Governo della Repubblica Italiana un ammontare in lire pari alla differenza tra il costo del trasporto per la spedizione delle derrate su navi mercantili battenti bandiera statunitense e quello che sarebbe stato sopportato qualora la stessa spedizione fosse stata effettuata su navi mercantili non battenti bandiera statunitense. Questo ammontare verrà stabilito dall'Ufficio Trasporti dell'I. C. A. dietro richiesta del Governo della Repubblica Italiana basata su documenti comprovanti tale differenza, non appena praticamente possibile dopo che ogni spedizione sia stata registrata.

Tale rimborso verrà effettuato con prelevamento dalle lire depositate dal Governo italiano ai sensi del paragrafo 4);

7) l'I. C. A. impiegherà le lire depositate in conformità del paragrafo 4) per finanziare l'acquisto in Italia di quelle merci da esportare verso quei Paesi assistiti dal Governo degli Stati Uniti che l'I. C. A. stessa vorrà determinare. E' intenzione dell'I. C. A. di utilizzare a questo scopo le lire così depositate nel minor tempo possibile;

8) il Governo della Repubblica Italiana prenderà tutte le misure necessarie per assicurare che i suoi atti o disposizioni non risultino di alcuna restrizione allo impiego da parte dell'I. C. A., delle lire depositate in conformità del paragrafo 4), e cioè misure discriminatorie riguardo al prezzo o alla disponibilità delle merci per l'esportazione o altre misure che in qualsiasi altro modo stabiliscano condizioni meno favorevoli di quelle applicate ad acquisti effettuati in lire da qualsiasi altro acquirente straniero che utilizzi qualsiasi valuta;

9) resta inteso che, in virtù della sezione 9 (*d*) del Mutual Security Act del 1955, non vi può essere alcuna preferenza di carico a nave battente bandiera statunitense per la spedizione di prodotti dall'Italia ai Paesi assistiti dal Governo degli Stati Uniti, acquistati con lire depositate in conformità del paragrafo 4);

10) gli acquisti da parte italiana di qualsiasi quantità di eccedenze agricole statunitensi a seguito di questo Accordo non diminuiranno o procrastineranno gli acquisti italiani delle stesse derrate in conformità di qualsiasi accordo esistente sotto la sezione 402 del Mutual Security Act del 1954, e successivi emendamenti, o di qualsiasi autorizzazione di acquisto emessa a tale titolo;

11) il Governo della Repubblica Italiana conviene che l'utilizzo da parte dell'I. C. A. di un qualsiasi ammontare di lire anticipate dal Governo italiano in conformità del paragrafo 5) non potrà costituire alcun obbligo a carico del Governo degli Stati Uniti di effettuare rimborsi di sorta al Governo italiano, eccezione fatta per rimborsi in eccedenze agricole nel quadro del programma descritto in questo Accordo. Nella eventualità che le condizioni del mercato dilazionino oltre il tempo originariamente previsto l'utilizzazione delle autorizzazioni di acquisto emesse in conformità del paragrafo 1) e qualora gli sforzi in buona fede per soddisfare i termini originari di tali autorizzazioni di acquisto siano rimasti senza effetto, il Governo degli Stati Uniti s'impegna, dietro richiesta del Governo italiano, a consultarsi con il Governo della Repubblica Italiana sulla proroga o modifica di tali autorizzazioni di acquisto, restando inteso che, dopo tali emendamenti o modifiche delle autorizzazioni di acquisto, esse continueranno ad autorizzare solamente l'acquisto di eccedenze agricole (ivi incluso il nolo marittimo, ove d'uso). Il valore totale dell'acquisto di tutte le eccedenze agricole interessate dovrà essere mantenuto;

12) questo Accordo può venire emendato o modificato da successivi accordi tra il Governo della Repubblica Italiana e l'I. C. A., e tali ulteriori accordi verranno conclusi qualora si rivelassero necessari per portare a compimento gli obiettivi fissati dal presente Accordo, ivi compresi gli accordi intesi ad aumentare l'ammontare delle eccedenze agricole da acquistarsi dal Governo della Repubblica Italiana oltre l'ammontare fissato al paragrafo 1).

Sarò lieto se vorrà confermarmi l'accordo dell'I. C. A. su quanto precede.

ZOLI

Signor HENRY J. TASCA
*Ministro Affari Economici*
Direttore dell'United States Operations Mission —
ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
PELLA

---

OPERATIONS MISSION TO ITALY
UNITED STATES OF AMERICA

Rome, February 27, 1956

Dear Mr. Minister:

This will acknowledge receipt of your letter of February 27 as follows:

« My Government has taken note of the program of the International Cooperation Administration (I. C. A.) to sell surplus U. S. agricultural commodities on a C & F basis for currencies of the commodity importing countries, such currencies to be used in turn by the I. C. A. to finance exports from the commodity purchasing countries to nations receiving assistance under the Mutual Security Program. My Government is desirous of purchasing certain agricultural commodities under this program.

My Government has been apprised of the fact that the dollar financing of any agricultural commodities it may import under this program derives from funds originally appropriated for countries receiving mutual security assistance from the United States and understands that it is incumbent on the I. C. A. to insure that the proceeds from the commodity sales are used economically and speedily in the fulfillment of aid programs of the nations for which the dollar funds were originally appropriated. My Government is ready to cooperate with the I. C. A. in the utilization, within our country or possessions, of any of its currency which the Government of the United States may acquire as a result of commodity sales under this program, and to give the Government of the United States every reasonable assistance in making available for export goods of the types desired by the aid receiving countries and to allow the currencies to be used to finance transport to destination.

Referring to discussions which have taken place between us, I should like to confirm the following understanding:

1. The I. C. A. will establish a program under which the Government of Italy may purchase in the United States up to $ 5 million worth of surplus agricultural commodities under Section 402 of the Mutual Security Act of 1954, as amended, and transport the same to Italy.

2. The program contemplates for its execution a series of procurement authorizations issued by the I. C. A., based on specific requests by the Government of Italy, for particular surplus agricultural commodities. These requests will be accepted by the I. C. A. in the amount and quantity desired by the Government of Italy, provided that satisfactory progress is being made both in the program of agricultural commodity purchases under any previous procurement authorization and in the program of export sales from Italy to aid-receiving countries, based in U. S. owned lire derived from the sale of agricultural commodities under this agreement.

3. At least 50 % of the liner tonnage and at least 50 % of the tramp tonnage of agricultural commodities transported under each procurement authorization issued under this program will be transported in U. S. flag commercial vessels.

4. The Government of Italy will deposit into a special account in the name of the Government of the United States, upon notification of dollar disbursements by the I. C. A. for commodities purchased by Italy under this program, an amount of lire equivalent to such dollar disbursements. The lire equivalent will be calculated at the rate of exchange applicable to all United States Government transactions in Italy pursuant to the agreement concluded on January 25, 1947, and the agreement contained in the subsequent exchange of letters between the United States and Italian Governments dated April 15, 1948.

5. Upon receipt by the Government of Italy of any procurement authorization issued by the I. C. A. for commodities and/or transport under this program, the Government of Italy will make immediate advance deposits into the special account described in paragraph 4 equivalent to 50 percent of the value of each such procurement authorization. In the event that the funds in the special account are insufficient to cover procurement authorizations issued to third countries for use in Italy, the Government of Italy undertakes to deposit immediately whatever additional funds may be necessary.

6. The I. C. A. will reimburse the Government of Italy in lire in the amount by which the transportation costs incurred for shipment on U. S. flag commercial vessels exceeds transportation costs which would have been incurred for shipment as of the same time on non U. S. flag commercial vessels. This amount will be established by the Office of Transportation, of the International Cooperation Administration, based on the request of the Government of Italy supported by documentary evidence establishing such differential as soon as practical after each shipment of the commodity has been booked. The reimbursement shall be made out of the lire deposited by the Government of Italy in accordance with paragraph 4.

7. The I. C. A. will use the lire deposited pursuant to paragraph 4 to finance the purchase in Italy of such commodities to be exported to such countries receiving aid from the Government of the United States as the I. C. A. shall determine. It is the intention of the I. C. A. to utilize for this purpose the lire so deposited as rapidly as possible.

8. The Government of Italy will take all steps necessary to insure that its acts or rules result in no restrictions upon the use by the I. C. A. of the lire deposited pursuant to paragraph 4 which are discriminatory as to price, availability of commodities for export, or in any other way compared with purchases made in lire by any other foreign purchaser using any currency.

9. It is understood that by virtue of Section 9 (*d*) of the Mutual Security Act of 1955, there is no U. S. flag vessel shipping preference for the shipment of commodities from Italy to countries receiving aid from the Government of the United States which have been purchased with lire deposited pursuant to paragraph 4.

10. Purchases of any U. S. surplus agricultural commodities under this Agreement by the Government of Italy will not diminish or delay its purchases of the same commodity pursuant to any existing agreement under Section 402 of the Mutual Security Act of 1954, as amended, or any procurement authorization issued thereunder.

11. The Government of Italy agrees that the utilization by the I. C. A. of any lire advanced by the Government of Italy pursuant to paragraph 5 shall impose no obligation upon the Government of the United States to make any reimbursement to the Government of Italy except in U. S. surplus agricultural commodities under the program described in this agreement. In the event market conditions delay utilization of procurement authorizations issued pursuant to paragraph 1 within the time originally foreseen and despite bona-fide efforts to fulfill the original terms of such procurement authorizations, the Government of the United States undertakes upon request of the Italian Government to consult with the Italian Government on the extension or modification of such procurement authorizations, it being understood that after such amendments or modifications of the procurement authorizations they shall still authorize procurement of surplus agricultural commodities only (including freight where customary). The total value of procurement of all the surplus agricultural commodities concerned shall be maintained.

12. This Agreement may be amended or modified by subsequent agreements between the Government of Italy and the I. C. A. and such additional arrangements will be concluded as may be necessary to carry out the objectives of this Agreement, including agreements to increase the amount of surplus agricultural commodities to be purchased by the Government of Italy beyond the amount stated in paragraph 1.

I would appreciate receiving your reply that the foregoing understandings are concurred in by the I. C. A. ».

This will confirm that the foregoing is concurred in by the International Cooperation Administration.

Cordially yours,

HENRY J. TASCA

The Honorable ADONE ZOLI
*Minister of the Budget* — ROME

*Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica*

*Il Ministro per gli affari esteri*
PELLA

**Accordo integrativo dell'Accordo sulle eccedenze agricole firmato il 23 maggio 1955 tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in base al titolo I della legge per lo sviluppo e l'assistenza del commercio agricolo.**

L'Accordo sulle eccedenze agricole tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America nel quadro del Titolo I della Legge per lo sviluppo e l'assistenza del commercio agricolo, firmato a Roma il 23 maggio 1955, integrato il 30 agosto 1955 ed il 16 dicembre 1955, viene di nuovo integrato come segue:

1) il Governo degli Stati Uniti d'America si impegna a finanziare la vendita all'Italia, entro il 31 luglio 1956, dei seguenti prodotti addizionali, incluso il relativo trasporto oceanico:

| | Valore sul mercato di esportazione f o b. o f. a s (milioni) |
|---|---|
| — olio di semi di soia e/o olio di semi di cotone . | $ 5.5 |
| — tabacco . . . | » 2.2 |
| — nolo oceanico (stimato) . | » 0.3 |
| Totale . . | $ 8.0 |

I due Governi convengono che le lire derivanti al Governo degli Stati Uniti d'America in dipendenza delle vendite fatte in base al presente Accordo, saranno usate dal Governo degli Stati Uniti d'America nel modo seguente:

a) l'equivalente in lire di 2.4 milioni di $ per il pagamento delle spese sostenute dagli Stati Uniti in Italia, ivi incluse le spese di cui alle sotto-sezioni a), d) e f), della Sezione 104 della Legge suriportata;

b) l'equivalente in lire di 5.6 milioni di $ per prestiti al Governo italiano al fine di promuovere lo sviluppo economico dell'Italia, nel quadro della Sezione 104 (g) della Legge; tali prestiti saranno tuttavia condizionati ad ulteriori intese tra i due Governi.

Le disposizioni di questo Accordo sono integrative e non sostitutive delle disposizioni dell'Accordo del 23 maggio 1955, e tutte le pertinenti disposizioni dell'Accordo del 23 maggio 1955 sono parimenti applicabili al presente Accordo.

Il presente Accordo integrativo entrerà in vigore al momento della firma da parte dei Rappresentanti dei due Governi.

In fede di che, i rispettivi Rappresentanti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 5 luglio 1956

MARTINO JOHN D. JERNEGAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per gli affari esteri*
PELLA

**Agreement to supplement the Surplus Agricultural Commodities Agreement of May 23, 1955 Between the United States of America and Italy under Title I of the Agricultural Trade Development and Assistance Act.**

« The " Surplus Agricultural Commodities Agreement between the United States of America and Italy under Title I of the Agricultural Trade Development and Assistance Act " signed at Rome on May 23, 1955, as supplemented on August 30, 1955 and December 16, 1955, is hereby further supplemented:

(1) The Government of the United States undertakes to finance the sale to Italy, on or before July 31, 1956, of additional commodities and ocean transportation, as follows:

| | Export market value f o. b or f. a. s (million) |
|---|---|
| Soybean oil and/or cottonseed oil . . . . . . . . . | $ 5.5 |
| Tabacco . . . . . . . . | » 2.2 |
| Ocean transportation (estimated) . . . . . . . . | » 0.3 |
| | $ 8.0 |

and to provide that the lire accruing to the Government of the United States as a consequence of sales of commodities pursuant to the present agreement will be used by the Government of the United States as follows:

(a) for payment of U. S. expenses in Italy, including expeditures in accordance with subsections (a), (d) and (f) of Section 104 of the Act, the lira equivalent of $ 2.4 million;

(b) for loans to the Government of Italy to promote the economic development of Italy under Section 104 (g) of the Act, but subject to supplemental agreement between the two Governments, the lira equivalent of $ 5.6 million.

The provisions of this Agreement are supplemental to and not in replacement of the provisions of the Agreement of May 23, 1955, and all relevant provisions of the Agreement of May 23, 1955 are equally applicable to this Agreement.

The present Supplementary Agreement shall enter into force upon signature by the Representatives of the two Governments.

In witness whereof, the respective representatives, duly authorized for the purpose, have signed the present amendment.

Done at Rome, this 5th day of July, 1956 ».

JOHN D. JERNEGAN MARTINO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per gli affari esteri*
PELLA

**Accordo sui prodotti agricoli tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia in base al titolo I dell'« Agricultural trade development and assistance act ».**

Il Governo Italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America:

Riconoscendo l'opportunità di incrementare il commercio dei prodotti agricoli tra i due Paesi e con altri Paesi amici attraverso forme che non abbiano a turbare il normale commercio degli Stati Uniti di questi prodotti o a portare indebito squilibrio ai prezzi mondiali dei prodotti agricoli;

Considerando che l'acquisto in lire delle eccedenze agricole prodotte negli Stati Uniti contribuirà all'incremento di tale commercio;

Considerando che le lire ricavate da tali acquisti saranno impiegate in maniera vantaggiosa per entrambi i Paesi;

Desiderando stabilire di comune accordo le condizioni che devono regolare le vendite delle eccedenze agricole all'Italia sulla base del Titolo I della Legge per lo sviluppo e l'assistenza del commercio agricolo e le misure che i due Governi prenderanno separatamente ed in comune per favorire l'incremento del commercio di questi prodotti;

Hanno convenuto quanto segue:

### Art. I

*Vendite in lire*

1. Previo rilascio ed accettazione delle autorizzazioni di acquisto di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il Governo degli Stati Uniti si impegna a finanziare fino a tutto il 30 giugno 1957 la vendita contro lire di certi prodotti agricoli considerati come eccedenze in base al Titolo I della Legge sullo sviluppo e l'assistenza del commercio agricolo ad acquirenti autorizzati dal Governo italiano.

2. Il Governo degli Stati Uniti rilascerà autorizzazioni di acquisto che comprenderanno disposizioni relative alla vendita ed alla consegna dei prodotti, al tempo ed alle modalità del deposito delle lire ricavate da queste vendite ed ad altre questioni connesse; tali autorizzazioni saranno soggette all'accettazione da parte del Governo italiano. Alcuni prodotti e gli importi per i quali un accordo di massima è stato raggiunto dai due Governi sono elencati al paragrafo 3 di questo articolo.

3. Il Governo degli Stati Uniti si impegna a finanziare fino al 30 giugno 1957 la vendita all'Italia dei seguenti prodotti, per gli importi a fianco indicati e alle condizioni di cui al Titolo I della Legge summenzionata e del presente Accordo.

| PRODOTTI | Importo (in milioni di dollari) |
|---|---|
| Cotone | 29,4 |
| Granoturco | 7,0 |
| Tabacco | 2,0 |
| Olio di semi di cotone e/o olio di semi di soia | 20,0 |
| Noli | 2,4 |
| | 60,8 |

### Art. II

*Impiego delle lire*

1. I due Governi convengono che le lire derivanti al Governo degli Stati Uniti in conseguenza delle vendite fatte in base al presente Accordo saranno utilizzate dal Governo degli Stati Uniti per gli scopi seguenti negli importi indicati:

*a*) per agevolare lo sviluppo di nuovi mercati per i prodotti agricoli degli Stati Uniti e per altre spese del Governo degli Stati Uniti ai sensi dei paragrafi *a*) ed *f*) della Sezione 104 della Legge sopracitata nella misura dell'equivalente in lire di 9,2 milioni di dollari;

*b*) per finanziare l'acquisto di merci o servizi a favore di terzi Paesi amici ai sensi della Sezione 104 *d*) della Legge stessa, nella misura dell'equivalente in lire di 5 milioni di dollari;

*c*) per fornire assistenza, nelle forme previste dalla Sezione 104 *j*) della Legge stessa, un ammontare non eccedente l'equivalente in lire di un milione di dollari;

*d*) per prestiti al Governo italiano allo scopo di promuovere lo sviluppo economico dell'Italia ai sensi della Sezione 104 *g*) della Legge, l'equivalente in lire di 45,6 milioni di dollari, condizionatamente ad ulteriori intese tra i due Governi. Resta inteso che il prestito sarà espresso in dollari USA con pagamento delle quote capitale ed interesse in dollari o, a scelta del Governo italiano, in lire. Tali pagamenti in lire saranno effettuati, come definito nella convenzione di prestito, al tasso di cambio in vigore alla data di ciascun pagamento. Queste ed altre disposizioni saranno stabilite nella convenzione di prestito ed in intese ulteriori. Una quota non inferiore all'equivalente di 18,6 milioni di dollari della predetta somma verrà destinata alla concessione di prestiti a imprese private attraverso gli Istituti bancari esistenti, secondo modalità già concordate tra i due Governi. Qualora le lire accantonate per prestiti al Governo italiano non fossero concesse entro tre anni dalla data del presente Accordo, a causa di una mancata intesa dei due Governi sull'impiego dei prestiti o per qualunque altra ragione, il Governo degli Stati Uniti potrà utilizzare tali lire per uno qualsiasi degli altri scopi previsti dalla Sezione 104 della Legge.

2. Le lire ricavate dall'applicazione del presente Accordo saranno spese dal Governo degli Stati Uniti per gli scopi indicati al paragrafo I di questo Articolo, nel modo e nell'ordine di priorità che sarà deciso dal Governo degli Stati Uniti.

### Art. III

*Deposito delle lire e tasso di cambio*

L'ammontare delle lire da depositare sul conto degli Stati Uniti corrisponderà al valore in dollari delle vendite di prodotti rimborsati o finanziati dal Governo degli Stati Uniti, in base alla P. L. 480 (comprese le spese di trasporto, se finanziate dagli Stati Uniti e di carico, scarico, stivaggio ecc.) convertite in lire al tasso di cambio che si applica a tutte le transazioni effettuate in Italia dal Governo degli Stati Uniti in base all'Accordo del 25 gennaio 1947 ed al successivo scambio di note tra i Governi degli Stati Uniti e d'Italia in data 15 aprile 1948. Tali depositi in lire sul conto degli Stati Uniti saranno regolati dalle disposizioni concernenti i conti in lire degli Stati Uniti di cui al paragrafo 6 *b*) dell'Accordo del 1947.

### Art. IV

*Disposizioni generali*

1. Il Governo italiano conviene che prenderà ogni possibile misura per impedire la rivendita o la spedizione verso altri Paesi, o l'uso a scopi non interni (salvo che tali rivendite, rispedizioni o usi siano specificatamente approvati dal Governo degli Stati Uniti) di eccedenze agricole acquistate in base alle disposizioni di questo Accordo.

2. I Governi convengono che prenderanno ragionevoli precauzioni allo scopo di assicurare che tutte le vendite od acquisti delle eccedenze agricole fatti sulla base di questo Accordo non apportino indebito squilibrio ai prezzi mondiali dei prodotti agricoli, non turbino i normali scambi degli Stati Uniti di questi prodotti o non danneggino materialmente le relazioni di commercio esistenti tra i Paesi del mondo libero.

3. Nell'attuazione del presente Accordo, i due Governi si adopereranno per garantire condizioni commerciali atte a permettere ai contraenti privati di operare in maniera efficace e faranno quanto è in loro potere per sviluppare ed espandere una continua domanda di mercato dei prodotti agricoli.

4. Il Governo italiano si impegna a fornire, su richiesta del Governo degli Stati Uniti, informazioni sulla attuazione del programma, con particolare riguardo agli arrivi ed alle condizioni delle derrate ed alle disposizioni prese per mantenere i normali scambi di mercato nonchè informazioni concernenti l'esportazione delle stesse o di derrate simili.

Art. V

*Consultazioni*

I due Governi, a richiesta di ciascuno di essi, si consulteranno su ogni questione concernente l'applicazione del presente Accordo o la pratica attuazione delle intese raggiunte in base ad essa.

Art. VI

*Entrata in vigore*

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma.

In fede di che, i rispettivi rappresentanti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, addì 30 ottobre 1956.

*Per il Governo degli Stati Uniti d'America*
CLARE BOOTHE LUCE

*Per il Governo Italiano*
GAETANO MARTINO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
PELLA

---

No. 47/01146

Roma, 30 ottobre 1956

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo firmato in data 30 ottobre 1956 fra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America, riguardante l'importazione in Italia di derrate agricole degli Stati Uniti, ai sensi dell'Agricultural Trade Development and Assistance Act (Public Law 480), e l'impiego del ricavato in lire dalla vendita di tali derrate, fino a concorrenza di $ 45,6 milioni, per l'attuazione in Italia di programmi di sviluppo economico.

Con riferimento alle recenti discussioni intercorse in oggetto fra i nostri due Governi, ed in conformità allo articolo II 1 (*d*) dell'Accordo, il Governo italiano propone la seguente destinazione della quota prestiti delle lire che saranno ricavate nel quadro dell'Accordo del 30 ottobre 1956. Le disposizioni relative verranno stipulate in dettaglio in una convenzione di prestito da concludere al più presto.

1. Al fine di potenziare lo sviluppo economico e la espansione della occupazione in Italia Meridionale ed Insulare, fondi fino a concorrenza di lire 11.625.000.000 per il programma di prestiti industriali gestiti dai tre Istituti regionali nel quadro dei vigenti accordi tra i nostri due Governi.

2. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria italiana e la produzione per l'esportazione di prodotti italiani, fondi fino a concorrenza di lire 6.875.000.000 per lo scopo di integrare le esistenti facilitazioni per il credito industriale ed all'esportazione a medio e lungo termine, alle condizioni e secondo le modalità in vigore in Italia per il finanziamento delle esportazioni tramite l'Istituto Centrale del Mediocredito.

3. Al fine di appoggiare l'opera svolta dal Governo italiano per accelerare l'assorbimento della disoccupazione, una somma fino a 5 miliardi di lire, da destinare alla costruzione ed attrezzatura, compresi libri e materiale didattico, di istituti di addestramento professionale nei settori della industria, del commercio, servizi ed agricoltura. Le somme in lire prestate dal Governo degli Stati Uniti al Governo italiano per tali scopi sono destinate ad integrare le somme spese dal Governo italiano, a fronte di stanziamenti di bilancio, per la sistemazione e potenziamento dell'addestramento professionale in Italia. Entrambi i Governi concordano che le somme in questione verranno impiegate per il finanziamento di parte di un programma per cui il Governo italiano richiederà stanziamenti di bilancio per l'esercizio 1957-58 e seguenti. Si concorda inoltre fra i due Governi che il contributo degli Stati Uniti al finanziamento di tale programma verrà destinato ad istituti di addestramento professionale in Italia Meridionale ed Insulare, e che i Governi stessi si consulteranno sul più razionale impiego di tale contributo al programma italiano.

I nostri due Governi concordano che i prelevamenti dal suddetto fondo di 5 miliardi di lire verranno effettuati in una prima tranche di 2 miliardi di lire, e successivamente in tranches di 2 miliardi ed 1 miliardo, a seconda delle necessità.

Il Governo italiano si impegna a fornire al Governo degli Stati Uniti rendiconti semestrali sullo stato di avanzamento dell'impiego dei fondi in oggetto, con indicazioni sul luogo e tipo di istituti interessati e sul modo in cui la spesa dei fondi si inserisce nel programma generale del Governo italiano per la sistemazione ed il potenziamento dell'addestramento professionale in Italia.

4. Al fine di assistere il Governo Italiano nella attuazione di uno speciale programma di prestiti agricoli somme fino a concorrenza di 5 miliardi di lire, per i seguenti scopi: prestiti a condizioni di favore a piccoli agricoltori, cooperative agricole ed altri, al fine di favorire la diversificazione dell'agricoltura col potenziamento della produzione di animali da carne, pollame, e relativi prodotti, nonchè prestiti per il potenziamento ed il miglioramento della lavorazione e del commercio delle carni, pollame ed uova. Tali prestiti potranno essere impiegati per l'acquisto di animali da allevamento, mezzi ed attrezzature agricole, mangimi, e quanto altro possa occorrere per la produzione di animali da carne e prodotti del pollame, nonchè per la costruzione e sistemazione di impianti di immagazzinaggio, lavorazione e commercio. Verrà data la precedenza ai prestiti a piccoli produttori. I dettagli di tale programma e le condizioni a cui i prestiti debbono essere concessi formeranno oggetto di un futuro scambio di lettere fra i nostri due Governi.

Resta inteso che il Governo italiano adotterà tutti i provvedimenti necessari ad assicurare l'efficacia delle condizioni e modalità concordate fra i due Governi per l'attuazione dei programmi di prestito di cui sopra.

In conformità ai principi adottati di comune accordo nei riguardi di altri programmi di prestito dei nostri due Governi, resta inteso che, nell'attuazione del programma in oggetto, verrà dato appoggio ed incoraggiamento al libero movimento sindacale.

Le sarò grato se Ella vorrà confermare l'accordo del Governo degli Stati Uniti su quanto precede.

Voglia accettare, Eccellenza, le rinnovate assicurazioni della mia più alta considerazione.

GAETANO MARTINO

S. E. CLARE BOOTHE LUCE
*Ambasciatore degli Stati Uniti d'America* — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
PELLA

---

No. 47/01147

Roma, 30 ottobre 1956

Eccellenza,

con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Con riferimento all'Accordo per le Derrate Agricole firmato in data odierna fra gli Stati Uniti d'America e l'Italia, ai sensi del Titolo I della U. S. Public Law 480, ho l'onore di proporre le seguenti ulteriori intese in relazione all'Accordo stesso:

1. Resta inteso che il comma 2 dell'Articolo IV dell'Accordo prevede che il Governo italiano si impegna: (*a*) ad importare dagli Stati Uniti gli usuali approvvigionamenti di non meno di 50.000 tonn. metriche di granturco e/o altri grani per mangime, $ 33,1 milioni di cotone, $ 1 milione di tabacco, e $ 5 milioni di oli commestibili o semi oleosi, nell'anno che termina il 30 giugno 1957; e (*b*) a mantenere durante la stagione commerciale 1956-57 le normali importazioni di tali merci da Paesi amici altri che gli Stati Uniti.

2. In quanto il totale delle lire ricavate dagli Stati Uniti in seguito alle vendite effettuate ai sensi dell'Accordo risulti inferiore all'equivalente di $ 60,8 milioni, l'ammontare da utilizzare per prestiti all'Italia verrà ridotto in proporzione; ove il totale superi l'equivalente di $ 60,8 milioni, il 25 % del supero sarà disponibile per l'impiego da parte degli Stati Uniti, ed il 75% per prestiti all'Italia. Resta inteso che il Governo degli Stati Uniti prenderà in ogni considerazione tutte le circostanze che possano portare ad eccessi o difetti nella attuazione dell'Accordo.

3. Riguardo all'articolo II, paragrafo 2 dell'Accordo, il Governo degli Stati Uniti si impegna a consultarsi col Governo italiano per quanto concerne la determinazione delle precedenze ivi menzionate.

4. Per quanto riguarda le spese effettuate in attuazione del comma 1 (*a*), Articolo II dell'Accordo, il Governo italiano si impegna a convertire l'equivalente in lire di una somma non superiore a $ 100.000 in altre valute Europee, su richiesta del Governo degli Stati Uniti ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Mi è grata l'occasione, Eccellenza, per rinnovarLe l'espressione della mia alta considerazione.

GAETANO MARTINO

S. E. CLARE BOOTHE LUCE
*Ambasciatore degli Stati Uniti d'America* — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
PELLA

**Agricultural commodities agreement between the United States of America and Italy under title I of the « Agricultural trade development and assistance act ».**

The Government of the United States of America and the Government of Italy:

Recognizing the desirability of expanding trade in agricultural commodities between their two countries and with other friendly nations in a manner which would not displace usual marketings of the United States in these commodities or unduly disrupt world prices of agricultural commodities;

Considering that the purchase for lire of surplus agricultural commodities produced in the United States will assist in achieving such an expansion of trade;

Considering that the lire accruing from such purchases will be utilized in a manner beneficial to both countries;

Desiring to set forth the understandings which will govern the sales of surplus agricultural commodities to Italy pursuant to Title I of the Agricultural Trade Development and Assistance Act and the measures which the two Governments will take individually and collectively in furthering the expansion of trade in such commodities;

Have agreed as follow:

Article I

*Sales for lire*

1. Subject to the issuance and acceptance of purchase authorizations referred to in paragraph 2 of this Article, the Government of the United States undertakes to finance on or before June 30, 1957, the sale for lire of certain agricultural commodities determined to be surplus pursuant to Title I of the Agricultural Trade Development and Assistance Act to purchasers authorized by the Government of Italy.

2. The Government of the United States will issue purchase authorizations which shall include provisions relating to the sale and delibery of commodities, the time and circumstances of deposit of the lire accruing from such sales, and other relevant matters, and which shall be subject to acceptance by the Government of Italy. Certain commodities, and amounts, with respect to which tentative agreement has been reached by the two Governments, are listed in paragraph 3 of this Article.

3. The United States Goverment undertakes to finance the sale to Italy of the following commodities, in the amounts indicated, during the period ending June 30, 1957, under the terms of Title I of the said Act and of this Agreement:

| COMMODITY | Amount (millions of dollars) |
|---|---|
| Cotton | 29.4 |
| Corn | 7.0 |
| Tobacco | 2.0 |
| Cottonseed and/or soybean oil | 20.0 |
| Ocean transportation | 2.4 |
| TOTAL | 60.8 |

Article II

*Uses of lire*

1. The two Governments agree that lire accruing to the Government of the United States as a consequence of sales made pursuant to this Agreement will be used

by the Government of the United States for the following purposes in the amounts shown:

(*a*) To help develop new markets for United States agricultural commodities, and for other expenditures by the Government of the United States under subsections (*a*) and (*f*) of Section 104 of the Act, the lire equivalent of $ 9,2 million;

(*b*) For financing the purchase of goods or services for other friendly countries, under Section 104 (*d*) of the Act, the lire equivalent of $ 5.0 million;

(*c*) To provide assistance of the types provided for under Section 104 (*j*) of the Act, an amount not to exceed the lire equivalent of $ 1.0 million;

(*d*) For loans to the Government of Italy to promote the economic development of Italy under Section 104 (*g*) of the Act, the lire equivalent of $ 45.6 million, subject to supplemental agreement between the two Governments. It is understood that the loan will be denominated in U. S. dollars with payment of principal and interest to be made in dollars or, at the option of the Government of Italy, in lire, such payments in lire to be made at the applicable exchange rate, as defined in the loan agreement, in effect on the date of each payment. These and other provisions will be set forth in the loan agreement and any agreement supplemental thereto. Not less than the equivalent of $ 18.6 million of this sum will be reserved for relending to private enterprise through estabilished banking facilities under procedures already agreed upon by the two Governments. In the event that lire set aside for loans to the Government of Italy are not advanced within three years from the date of this. Agreement as a result of failure of the two Governments to reach agreement on uses of the lire for loan purposes or for any other purpose, the Government of the United States may use the lire for any other purpose authorized by Section 104 of the Act.

2. The lire accruing under this Agreement shall be expended by the Government of the United States for the purposes stated in paragraph 1 of this Article, in such manner and order of priority as the Government of the United States shall determine.

### Article III
*Deposit of lire and rate of exchange*

The amount of lire to be deposited to the account of the United States would be the dollar sales value of the commodities reimbursed or financed by the United States Government under PL 480 (including transportation, if financed by the United States, and handling) converted into lire at the rate of exchange, applicable to all United States Government transactions in Italy pursuant to the agreement concluded on January 25, 1947, and the agreement contained in the subsequent exchange of letters between United States and Italian Governments dated April 15, 1948. Such deposits of the lire to United States account would be governed by the provisions regarding United States lire accounts contained in paragraph 6 (*b*) of the 1947 agreement.

### Article IV
*General undertakings*

1. The Government of Italy agrees that it will take all possible measures to prevent the resale or transshipment to other coutries, or use for other than domestic purposes (except where such resale, transshipment or use is specifically approved by the Government of the United States), of surplus agricultural commodities purchased pursuant to the provisions of this Agreement.

2. The two Governments agree that they will take reasonable precautions to assure that all sales or purchases of surplus agricultural commodities pursuant to this Agreement will not unduly disrupt world prices of agricultural commodities, displace usual marketings of the United States in these commodities, or materially impair trade relations among the countries of the free world

3. In carrying out this Agreement the two Governments will seek to assure conditions of commerce permitting private traders to function effectively and will use their best endeavors to develop and expand continuous market demand for agricultural commodities.

4. The Government of Italy agrees to furnish, upon request of the Government of the United States, information on the progress of the program, particularly with respect to arrivals and condition of commodities and the provisions for the maintenance of usual marketing and information relating to exports of the same or like commodities.

### Article V
*Consultation*

The two Governments will, upon the request of either of them, consult regarding any matter relating to the application of this Agreement or to the operation of arrangements carried out pursuant to this Agreement.

### Article VI
*Entry into force*

This Agreement shall enter into force upon signature.

In witness whereof, the respective representatives, duly authorized for the purpose, have signed the present Agreement.

Done in duplicate at Rome, in the English and Italian languages, this 30th day of October 1956.

*For the Government of Italy*
GAETANO MARTINO

*For the Government*
*of the United States of America*
CLARE BOOTHE LUCE

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
PELLA

---

Excellency,

I have the honor to acknowledge receipt of your letter of October 30, 1956, which reads as follows:

«I refer to the Agreement signed between the Government of the Republic of Italy and the Government of the United States of America on October 30, 1956, covering the importation by Italy of United States agricultural commodities under the terms of the Agricultural Trade Development and Assistance Act (P. L. 480), and the use of the lire proceeds up to an amount of $ 45.6 million accruing from such sales for the promotion of economic development programs within Italy.

With reference to the recent discussions on the subject between our two Governments, and in accordance with Article II, Paragraph 1, subparagraph (*d*) of the Agreement, the Italian Government proposes the following allocation of the loan portion of the lire which will accrue under the Agreement of October 30, 1956. The provisions relating thereto will be specifically set forth in a loan agreement to be concluded as soon as possible.

1. To render support to the economic development and the expansion of employment in Southern and Insular Italy, funds up to an amount of 11,625,000,000 lire for the industrial loan program administered by the three regional institutes pursuant to existing arrangements between our two Governments.

2. To further the development of Italian industry and to promote the manufacture for export of Italian products, funds up to an amount of 6,875,000,000 lire for the purpose of increasing existing medium and long term industrial and export credit facilities, according to the terms and procedures in force in Italy for financing exports through L'Istituto Centrale del Medio credito.

3. To assist the Italian Government in its efforts to accelerate the absorption of the unemployed, up to 5 billion lire for the construction and equipment, including books and instructional aids, of vocational schools in the sectors of industry, commerce, services and agriculture. The lire funds lent by the United States Government to the Italian Government for this purpose are intended to supplement the amounts spent by the Italian Government from budgetary appropriations for the improvement and expansions of vocational training in Italy. It is the understanding of both Governments that these funds will be used to finance part of a program for which the Italian Government will request budgetary appropriation in Fiscal Year 1958 and beyond. It is agreed between the two Governments that the United States contribution to the financing of this program will be used for vocational training facilities in Southern and Insular Italy and that they will consult as to the most effective utilization of such contribution to the Italian program.

Our two Government agree that drawings on this 5 billion lire allocation will be made in a first tranche of 2 billion lire, and successively in tranches of 2 billion and 1 billion as required.

The Italian Government agrees to supply the United States Government on a semi annual basis with a report on the progress of the uses to which these funds have been put, including location and type of facilities affected, and the manner in which the expenditure of the funds ties into the overall program of the Italian Government of improving and expanding vocational training facilities in Italy.

4. To assist the Government of Italy in undertaking a special agricultural loan program, up to 5 billion lire, for the following purposes: loans on favorable terms to small farmers, farm cooperatives and others to assist in the diversification of agriculture through increasing the production of meat animals, poultry, and poultry products as well as loans for the expansion and improvement of the processing and marketing of meat, poultry, and eggs. These loans may be used to finance the purchase of breeding stock, farm facilities and equipment, feed, and other requirements for the production of meat animals and poultry products as well as the construction and improvement of storage, processing, and market facilities. Priority will be given to loans to small producers. Details of this program and the terms and conditions of such loans will be included in a subsequent exchange of letters between our two Governments.

It is understood that the Italian Government will take all measures necessary to make effective the terms and procedures agreed upon between the two Governments to carry out the above loan program.

In conformity with the mutually adopted principles governing other loans programs of our two Governments, it is agreed that in carrying out this program support and encouragement will be given to the free labor movement.

I will appreciate receipt of confirmation that the United States Government is in agreement with the foregoing ».

I take pleasure in informing you that I am authorized to confirm the agreement of the Government of the United States with the foregoing.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

October 30, 1956

CLARE BOOTHE LUCE

The Honorable GAETANO MARTINO
*Minister of Foreign Affairs* - Palazzo Chigi ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per gli affari esteri*
PELLA

---

October 30, 1956

Excellency,

With reference to the Agricultural Commodities Agreement signed today between the United States of America and Italy under Title I of United States Public Law 480, I have the honor to propose the following supplementary understandings in relation to this agreement:

1. It is understood that Article IV, Paragraph 2, of the Agreement requires the Italian Government to undertake: (*a*) to import from the United States usual marketings of not less than 50,000 metric tons of corn and/or other feed grains, $ 33.1 million of cotton, $ 1 million of tobacco, and $ 5 million of edible oil or oilseeds, in the year ending June 30, 1957, and (*b*) to maintain during the 1956/57 marketing season usual imports of the above commodities from friendly countries other than the United States.

2. To the extent that the total of lire accruing to the United States as a consequence of sales made pursuant to the agreement is less than the equivalent $ 60.8 million, the amount for loans to Italy would be correspondingly reduced; to the extent that the total exceeds the equivalent of $ 60.8 million, 25 percent of the excess would be available for United States use and 75 per cent for loans to Italy. It is understood that the United States Government will give full consideration to all circumstances which may lead to underages or overages in the fulfillment of the agreement.

3. With regard to Article II. Paragraph 2, the United States Government agrees to consult with the Italian Government regarding the establishment of priorities thereto referred.

4. With respect to expenditures made in connection with Article II, Paragraph 1 (a) of the agreement, the Italian Government agrees to convert the lire equivalent of up to $ 100.000 into other European currencies upon the request of the United States Government.

I shall be glad if Your Excellency will confirm the foregoing on behalf of the Government of the Italian Republic.

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

CLARE BOOTHE LUCE

The Honorable GAETANO MARTINO
*Minister of Foreign Affairs* Palazzo Chigi - ROME

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
PELLA

---

LEGGE 2 gennaio 1958, n. 1. (Raccolta 1958)

**Aumento del fondo speciale di riserva della « Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia ».**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, aumentato a lire 800 milioni con legge 23 ottobre 1956, n. 1237, viene ulteriormente elevato a lire 1300 milioni, mediante trasferimento a tale scopo di mezzi già accantonati, tratti dall'azienda bancaria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

---

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1957.

**Maggiorazione della tariffa relativa al trasporto degli indigenti italiani che rimpatriano da porti esteri.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 30 del testo unico del provvedimento sulla emigrazione, approvato con regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 81 del regolamento sull'emigrazione, approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Visto il regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1928, n. 1783;

Visto il decreto interministeriale 27 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1953, registro n. 48 Esteri, foglio n. 114, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 23 dicembre 1953, che fissa il prezzo da corrispondersi ai vettori di emigranti per il trasporto degli indigenti italiani che rimpatriano da porti esteri per disposizione o per richiesta di un agente diplomatico o consolare;

Ritenuto opportuno provvedere ad una maggiorazione del prezzo fissato dal decreto sopracitato per il trasporto di indigenti alienati, avuto riguardo alle maggiori spese che le società di navigazione debbono sostenere per la particolare sorveglianza cui gli stessi alienati debbono essere sottoposti durante il viaggio;

Sentita la Commissione tecnico consultiva dell'emigrazione, istituita con decreto del Ministro per gli affari esteri del 29 dicembre 1945;

Decreta:

Il prezzo fissato dal decreto interministeriale del 27 luglio 1953 per il trasporto degli indigenti italiani che rimpatriano da porti esteri per disposizione o per richiesta di un agente diplomatico o consolare e maggiorato del 200 per cento quando si tratti di trasporto di indigenti alienati.

La spesa relativa graverà sul capitolo 95 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio in corso e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il presente decreto si applica dal 1° luglio 1956.

Roma, addì 20 maggio 1957

*Il Ministro per gli affari esteri*
MARTINO

*Il Ministro per il tesoro*
MEDICI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1957*
*Registro n. 94, foglio n. 159* — ALLAMPRESE

(87)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1957

**Designazione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso i Tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 370, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei Tribunali militari territoriali;

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1955, registrato dalla Corte dei conti il 30 novembre 1955, registro n. 24, foglio n. 261, col quale vennero designati, per il biennio 1955-57, ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso i Tribunali militari nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo;

Ritenuta la necessità di provvedere, per il biennio 1957-59, a quanto previsto dall'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 4 maggio 1951, n. 370, i sottonotati ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono designati, per

un biennio, quali giudici presso i Tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo:

GIUDICI DESIGNATI

*Tribunale militare territoriale di Verona*:

magg. Tognoli Giovanni, comandante del gruppo di Verona;

magg. Alessio Giovanni, comandante del gruppo di Gorizia;

magg. Palmari Arcadio, comandante del 15° reparto mobile di Peschiera;

cap. Domenicucci Domenico, comandante del compartimento di polizia stradale di Bolzano;

cap. Unich Matteo, comandante la sezione di polizia stradale di Bolzano.

*Tribunale militare territoriale di Padova*:

ten. col. Genco Gaetano, comandante del 2° reparto celere di Padova;

magg. Del Donno Gaetanino, raggruppamento di Venezia;

magg. Oliva Vespasiano, ispettore della 4ª zona di Padova;

cap. Sarubbi Francesco, direttore aut. polizia di Padova;

cap. Melli Oreste, gruppo di Padova;

*Tribunale militare territoriale di Milano*:

ten. col. Ciriaci Aldo, comandante del gruppo di Varese;

magg. Mannacio Celestino, direttore aut. Milano;

magg. Catardi Oscar, raggruppamento di Milano;

cap. Mauri Paolo, raggruppamento di Milano;

cap. De Vita Carlo, reparto celere di Milano.

*Tribunale militare territoriale di Torino*:

ten. col. Viano Giorgio, comandante interinale del raggruppamento di Torino;

magg. Lombardi Gino Antonio, comandante del 14° reparto mobile di Alessandria;

magg. Milano Carlo, raggruppamento di Torino;

cap. Romano Antonio, 1° reparto mobile di Torino;

cap. Foscarini Augusto, direttore aut. di Torino.

*Tribunale militare territoriale di Bologna*:

ten. col. Sieni Augusto, comandante del raggruppamento di Bologna;

magg. Bronzini Gaetano, comandante del 2° reparto mobile di Piacenza;

magg. Dominech Raffaele, comandante della compagnia di polizia stradale di Bologna;

cap. Bardi Luciano, raggruppamento di Bologna;

cap. Scola Gerardo, raggruppamento di Bologna.

*Tribunale militare territoriale di La Spezia*:

ten. col. Levante Tommaso, Ispettorato di Genova;

magg. Carlesimo Elio, comandante del gruppo di La Spezia;

magg. Guerritore Filippo, raggruppamento di Genova;

cap. Autera Luigi, raggruppamento di Genova;

cap. Tardito Mario, reparto mobile di Genova.

*Tribunale militare territoriale di Firenze*:

magg. Muzi Carlo, comandante della compagnia di polizia stradale di Firenze;

magg. Righini Corradino, comandante del reparto mobile di Firenze;

cap. Ciardi Aldo, raggruppamento di Firenze;

cap. Del Vecchio Antonio, raggruppamento di Firenze;

cap. Nicese Giuseppe, 8° reparto mobile di Firenze.

*Tribunale militare territoriale di Roma*:

ten. col. Gentile Corrado, addetto all'Ispettorato del Corpo;

magg. Mori Giuseppe, addetto Div. F.A.P.;

magg. Inchirami Lorenzo, comandante del compartimento di polizia stradale di Roma;

cap. Di Amato Stanislao, addetto all'Ispettorato del Corpo;

cap. Messineo Vincenzo, raggruppamento di Roma.

*Tribunale militare territoriale di Napoli*:

ten. col. Attanasio Valentino, comandante del 9° reparto mobile, Napoli;

magg. Pastorini Elio, raggruppamento di Napoli;

magg. Antonucci Giuseppe, raggruppamento di Napoli;

cap. Coscia Corrado, raggruppamento di Napoli;

cap. Orabona Francesco, reparto mobile di Napoli.

*Tribunale militare territoriale di Bari*:

ten. col. Musolino Giuseppe, comandante del compartimento di polizia stradale di Bari;

magg. Adinolfi Mario, addetto all'Ispettorato di Bari;

magg. Resta Giorgio, comandante dell'11° reparto mobile di Bari;

cap. Luciani Lucio, vice comandante dell'11° reparto mobile di Bari;

cap. Valletta Angelo, comandante del nucleo di polizia ferroviaria di Bari.

*Tribunale militare territoriale di Taranto*:

ten. col. De Girolamo Raffaele, comandante del gruppo di Taranto;

cap. Grossi Claudio, comandante del nucleo territoriale di Taranto;

cap. Armienti Giuseppe, comandante del nucleo di Matera.

*Tribunale militare territoriale di Palermo*:

ten. col. Ferrera Gaspare, comandante del 2° gruppo di Palermo;

magg. Bartolotta Francesco, raggruppamento di Palermo;

cap. Zito Francesco, raggruppamento di Palermo;

cap. Sciarabba Michele, reparto mobile di Palermo;

cap. Ferrari Giuseppe, compagnia polizia stradale di Palermo.

*Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di Roma con sede a Cagliari*:

ten. col. Grossi V. Emanuele, addetto alla Divisione F.A.P.;

magg. De Giorgio Giuseppe, comandante della compagnia di polizia stradale di Cagliari;

cap. Sedda Giuseppe, comandante del nucleo di Sassari;

cap. Sau Gavino, comandante del nucleo di polizia ferroviaria di Cagliari.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 settembre 1957

*Il Ministro*: TAMBRONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1957*
*Registro n. 29 Interno, foglio n. 305.* — OLIVA

(82)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1957.

**Norme per l'applicazione del beneficio fiscale previsto dall'art. 7 del decreto legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, relativo al petrolio destinato ad uso di riscaldamento domestico.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, ultimo comma, del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464;

Visto il decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Decreta:

Art. 1.

Il petrolio destinato ad uso di riscaldamento domestico, per essere ammesso all'applicazione dell'aliquota ridotta d'imposta prevista alla lettera *D*, punto 3, inserito, con l'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, nella tabella *B* allegata al decreto legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, deve essere adulterato aggiungendo ad ogni quintale di prodotto grammi 0,50 di « violetto alizarina *A* base » e grammi 20 di una apposita soluzione di altra sostanza preparata dal Laboratorio denaturanti dello Stato.

Il « violetto alizarina *A* base » sarà fornito dalle aziende petrolifere interessate e prima dell'impiego dovrà essere analizzato e riconosciuto idoneo dal Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette.

L'apposita soluzione dell'altra sostanza sarà provveduta dall'Amministrazione dello Stato, alla quale le predette aziende dovranno corrispondere anticipatamente, quale prezzo di cessione, la somma di lire duecento per chilogrammo.

La richiesta dell'adulterante di cui al comma precedente deve essere fatta per il tramite dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o della Circoscrizione doganale, secondo i casi, e per quantitativi non eccedenti il fabbisogno di un trimestre. Alla richiesta deve essere allegata la quietanza di Tesoreria comprovante l'eseguito versamento del prezzo dovuto.

Sono a carico dell'Amministrazione le spese di trasporto dell'adulterante dal Laboratorio denaturanti dello Stato agli stabilimenti ed ai depositi presso i quali viene compiuta l'adulterazione, nonchè quelle necessarie per la restituzione dei recipienti vuoti al Laboratorio medesimo.

Art. 2.

L'adulterazione del petrolio destinato al riscaldamento deve essere fatta presso le raffinerie di olii minerali nelle quali il petrolio è stato prodotto o negli spazi doganali per il prodotto di importazione.

Tuttavia potrà consentirsi che per il petrolio di produzione nazionale l'operazione venga eseguita sia presso i depositi costieri, sia presso i depositi fiduciari interni soggetti a vigilanza finanziaria continuativa, ai quali esso sia stato trasferito sotto vincolo di bolletta a cauzione.

L'apposita sostanza fornita dall'Amministrazione e da impiegare per l'adulterazione del petrolio sarà data in consegna agli esercenti delle raffinerie o dei depositi mediante processo verbale. Essa dovrà essere introdotta e custodita, fino al momento dell'impiego, nei recipienti originali, suggellati, insieme con la materia colorante, in adatto magazzino soggetto al vincolo della doppia chiave.

Il movimento di introduzione ed estrazione sarà tenuto in evidenza su apposito registro di carico e scarico.

Art. 3.

Gli esercenti di cui al precedente art. 2 che intendano adulterare petrolio allo scopo di destinarlo al riscaldamento domestico, devono farne denunzia, in doppio esemplare, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione od alla Circoscrizione doganale competente per territorio, almeno un mese prima dell'inizio della particolare attività.

Un esemplare della denunzia è restituito all'esercente con l'annotazione della data di presentazione.

Nella denunzia si devono indicare:

*a)* la ditta esercente e l'ubicazione dello stabilimento o del deposito;

*b)* i recipienti dei quali sarà fatto uso per le miscele e le capacità rispettive;

*c)* gli attrezzi che dovranno servire per le operazioni di adulterazione;

*d)* il locale destinato alla custodia delle sostanze da impiegare per l'adulterazione,

*e)* i recipienti nei quali sarà custodito il prodotto adulterato e la loro capacità

Art. 4.

Ricevuta la denunzia di cui all'articolo precedente, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica i locali, esamina i recipienti e gli attrezzi, provvede per la taratura del recipiente di adulterazione e dei serbatoi di deposito, ordina all'esercente le opere ritenute necessarie per la tutela degli interessi dell'Erario e prescrive le misure per l'esercizio di una efficace vigilanza.

Delle operazioni eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi dai delegati dell'Ufficio tecnico e dall'esercente o dal suo legale rappresentante, uno dei quali è consegnato all'interessato.

Le modifiche di ogni sorta che si intendessero apportare allo stato di cose risultante dal verbale di verificazione debbono essere denunziate di volta in volta e tempestivamente all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla Dogana e non potranno essere eseguite senza averne riportata autorizzazione per iscritto.

Le Direzioni superiori delle dogane daranno comunicazione della denuncia ad esse presentata al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, col quale prenderanno accordi per l'esecuzione della verifica tecnica.

Art. 5

Ogni qual volta l'esercente intenda compiere un'operazione di adulterazione deve presentare, almeno tre giorni prima, al competente Ufficio finanziario (Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o Dogana) apposita dichiarazione in doppio esemplare, indicando la

quantità di petrolio da sottoporre ad adulterazione, nonchè il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni.

L'Ufficio tecnico o la Dogana possono stabilire che le operazioni di adulterazione si compiano in un giorno diverso da quello indicato dall'esercente, dandone notizia alla ditta interessata.

Art. 6.

Le operazioni di adulterazione devono essere eseguite in appositi recipienti fuori terra, facilmente accessibili ed ispezionabili e muniti di indicatori di livello graduati in multipli e sottomultipli di ettolitro e di ogni attrezzatura atta allo scopo.

Le operazioni di adulterazione non possono farsi che dal sorgere al tramonto del sole e si devono compiere senza interruzione, alla presenza di due funzionari oppure di un funzionario e di un ufficiale o sottufficiale della Guardia di finanza.

Il personale delegato verifica il recipiente destinato per l'adulterazione, che all'inizio dell'operazione deve risultare vuoto, accerta la quantità di petrolio da adulterare e quella delle sostanze all'uopo occorrenti; presenzia al trasporto di dette sostanze dal locale di custodia al recipiente destinato per l'adulterazione e, avvenuta la miscela, provvede a far agitare la massa del liquido nel modo e per il tempo ritenuti necessari per conseguire la perfetta omogeneità.

Il personale predetto ha facoltà di prelevare campioni sia del prodotto presentato per l'adulterazione sia di quello adulterato.

Dell'eseguita adulterazione viene redatto apposito verbale in doppio esemplare, da sottoscriversi dai delegati dell'Amministrazione che hanno presenziato alla operazione e dall'esercente o dal suo legale rappresentante, al quale è consegnato un esemplare.

Art. 7.

L'imposta ad aliquota ridotta di cui al punto 3 della lettera *D* della tabella *B* allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, deve essere pagata prima che venga eseguita l'adulterazione. In tal caso il petrolio adulterato deve essere trasferito al reparto per il confezionamento negli appositi imballaggi previsti dall'art. 8 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, appena compiuta l'operazione di adulterazione.

E' tuttavia consentito alle raffinerie ed ai depositi costieri o fiduciari interni, che ne facciano richiesta, di immettere il petrolio adulterato per uso di riscaldamento domestico in appositi serbatoi degli stessi impianti, suggellati dall'Amministrazione, e di corrispondere il tributo all'atto del trasferimento al reparto di confezionamento ed in ragione della quantità trasferita.

I serbatoi di cui al comma precedente dovranno essere distinti dai recipienti destinati al deposito degli altri prodotti petroliferi e non devono avere con gli stessi alcuna comunicazione.

Per la giacenza del petrolio adulterato, nei serbatoi di cui al comma precedente sono applicabili le disposizioni riguardanti i cali contenute negli articoli 14 e 15 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

Qualora la deficienza accertata superi la tolleranza ammessa all'abbuono, sulla quantità tassabile dovrà assolversi l'imposta ad aliquota intera.

Art. 8.

Il movimento del petrolio per riscaldamento domestico adulterato presso le raffinerie o presso i depositi costieri e fiduciari interni, è tenuto in evidenza dai rispettivi Uffici finanziari in apposito registro di carico e scarico, soggetto a rigoroso rendiconto, nel quale sono annotate:

*a*) nella parte del carico, le singole quantità sottoposte ad adulterazione, con riferimento ai relativi verbali, da allegare al registro;

*b*) nella parte dello scarico, le singole quantità estratte con indicazione degli estremi della quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta di fabbricazione ridotta, nonchè degli estremi del certificato modello H-*ter* 7 di cui al successivo art. 10.

Art. 9.

Il petrolio adulterato a norma del precedente art. 1 non può essere immesso in consumo se non confezionato in recipienti di contenuto non superiore a cinquanta chilogrammi, aventi chiusura ermetica stabile, contraddistinta dalla marca della ditta che ha provveduto a confezionarlo.

Le chiusure diverse da quella indicata nel comma precedente dovranno essere munite di suggello applicato dall'Amministrazione verso corresponsione del relativo diritto.

Su ciascun recipiente devono essere indicati:

*a*) la denominazione del prodotto;

*b*) il nome o la marca della ditta che ha eseguito il confezionamento;

*c*) la quantità del prodotto contenutovi

Il confezionamento del petrolio nei recipienti dovrà essere fatto in appositi reparti o recinti delle raffinerie o del deposito ove è stata praticata l'adulterazione. I reparti o recinti a tale scopo destinati non debbono avere comunicazione diretta con gli altri reparti o spazi della raffineria o del deposito e in essi è vietato detenere prodotti petroliferi diversi dal petrolio adulterato.

Art. 10.

Il petrolio adulterato trasferito ai reparti o recinti di confezionamento deve essere scortato da certificato mod. H-*ter* 7.

L'esercente, almeno cinque giorni prima di iniziare le operazioni di confezionamento, deve presentare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla Dogana competente una dichiarazione di lavoro, in doppio esemplare, indicando:

*a*) l'ubicazione dell'opificio;

*b*) il periodo e l'orario giornaliero di lavorazione;

*c*) la quantità di petrolio da confezionare nonchè il numero e la capacità dei recipienti da usare;

*d*) il sistema di chiusura dei recipienti confezionati.

Il periodo di lavorazione di cui alla lettera *b*) non può eccedere il mese solare.

Dei due esemplari della dichiarazione di lavoro uno viene restituito all'esercente, che ha l'obbligo di esibirlo ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Alla fine di ciascun giorno l'esercente deve annotare sulla dichiarazione di lavoro il numero dei recipienti confezionati, divisi per capacità, e la quantità complessiva di petrolio effettivamente confezionato.

I funzionari addetti alla vigilanza annotano di volta in volta sulla dichiarazione di lavoro il numero dei suggelli applicati ai recipienti di cui al secondo comma del precedente art. 9 nonchè l'ammontare dei corrispondenti diritti liquidati.

Art. 11.

L'esercente la raffineria o il deposito ha l'obbligo di tenere in evidenza il movimento del petrolio adulterato su apposito registro di carico e scarico, preventivamente vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o dalla Dogana competente, annotando, nella parte del carico, le quantità di petrolio introdotte nel reparto o recinto di confezionamento, con l'indicazione dei relativi certificati modello H-*ter* 7 e, nella parte dello scarico, le quantità esitate con l'indicazione:

*a*) degli estremi del certificato di provenienza emesso per le partite soggette ai vincoli di circolazione e di deposito di cui al decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

*b*) del cognome, nome ed abitazione dell'acquirente per le partite che, nei limiti previsti dallo stesso decreto-legge, non sono soggette a detti vincoli.

Per le differenze, riscontrate in sede di verificazione, tra le giacenze reali e le rimanenze contabili, si applicano le disposizioni dell'art. 16 del richiamato decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271.

Art. 12.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione può consentire la detenzione del petrolio adulterato confezionato nei previsti recipienti anche nei depositi liberi di prodotti petroliferi non denaturati ovvero nei depositi liberi di prodotti petroliferi agevolati destinati all'agricoltura.

Il movimento del petrolio confezionato negli anzidetti recipienti deve essere tenuto in evidenza dall'esercente la vendita in apposito registro di carico e scarico, annotando nella parte del carico la quantità di prodotto ricevuto con indicazione del relativo certificato di provenienza, obbligatorio per qualsiasi quantità, e nella parte dello scarico le quantità esitate con le indicazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 11.

Negli esercizi di vendita è vietato tenere aperti recipienti contenenti petrolio adulterato destinato al riscaldamento domestico.

Art. 13.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1957

*Il Ministro*: ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1957*
*Registro n. 29 Finanze, foglio n. 92.* — BENNATI

(142)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1957.

**Modificazione dei confini della bandita demaniale di caccia denominata « Alto Serchio » (Lucca).**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 23 e 50 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016;

Vista la proposta dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali tendente ad ottenere una modifica del perimetro della bandita di caccia concernente la foresta demaniale « Alto Serchio » (Lucca) e l'applicazione del divieto di caccia e di uccellagione, sotto qualsiasi forma, sui fondi di proprietà privata compresi nella bandita stessa;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore della agricoltura e delle foreste (Sezione III) espresso nella adunanza del 21 giugno 1957;

Visto il parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia presso l'Università di Bologna, espresso con foglio in data 31 luglio 1957;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta al fine di assegnare alla bandita confini naturali ben definiti ed individuabili e di proteggere la selvaggina esistente nel comprensorio della bandita;

Decreta:

Art. 1.

La bandita demaniale di caccia denominata « Alto Serchio » (Lucca) è costituita da cinque distinti comprensori i cui confini sono delimitati come segue:

*Primo comprensorio.*

La linea di confine inizia da Cima Cervia a quota 1319, sul confine tra le provincie di Lucca e di Massa Carrara, segue tale confine passando per Monte Tondo (quota 1781) sino al T. Tre Potenze (quota 1771); di qui seguendo il confine provinciale tra Lucca e Reggio Emilia passa per il Monte Ischia (quota 1727) continuando sino al passo di Cavorzella (quota 1506).

Sono percorsi km. 7 di confine interprovinciale.

Da questo scende, seguendo per circa un chilometro, il fosso detto di Fontana Fredda, quindi il sentiero che arriva al Colletto (quota 1234) per circa un chilometro. Da qui prende la mulattiera adiacente il fiume di Sillano seguendola per km. 4, sino cioè al Colletto (quota 859), sopra Dalli Sotto, per prendere il fosso detto Lezze di Lupamagna e costeggiarlo per km. 1,400 sino all'incrocio con la mulattiera per Dalli Sopra e seguire questa per circa km. 0,800, poi, poco sopra il punto in cui si biforca il fosso detto la Mattone segue questo per km. 0,500 lasciandolo dove incontra il sentiero che va, per km. 0,800, a La Corona (quota 1247) quindi incontra il fosso detto del Baria e costeggia questo per km. 0,400 sino all'incontro con la mulattiera di Pontaccio percorrendola per un chilometro sino alla sorgente del Canal Grosso seguendo questo per un chilometro. Al termine di questo trova la mulattiera e la segue per km. 1,200 sino al sentiero di raccordo con la mulattiera che conduce a Magliano seguendolo per circa km. 0,400. Lasciando il sentiero di raccordo segue la mulattiera che scende a Magliano e la linea perimetrale sale per km. 1,500 sino a Cima Cervia (quota 1319).

La lunghezza del perimetro del primo comprensorio è di km. 22 (circa). La superficie è di ha. 1457,01.

*Secondo comprensorio.*

La linea di confine del secondo comprensorio inizia dal confine provinciale tra Lucca e Reggio Emilia, precisamente dal Passo della Comunella (quota 1619), segue tale confine per circa km. 3,5 passando per Monte Sillano (quota 1874). Arrivato a Monte di Soraggio (quota 1816) discende per il fosso del Ceppatello, che nasce qui e lo segue per circa km. 2,500. Da questo punto, onde evitare il paese di Camporanda, il confine lascia la mulattiera, che da Camporanda prosegue per il paese di Rocca e segue un sentiero di raccordo per circa un chilometro ricongiungendosi alla mulattiera nel punto in cui nasce un piccolo affluente del fiume Serchio di Soraggio, da qui ripresa la mulattiera prosegue per questa per circa km. 5,500 passando per i Campatelli, Monte Romicaia (quota 1428) e arrivando al crinale a cui fanno sponda: verso nord il declivio detto i Forconi e verso sud il declivio che discende alle capanne di Sillano, dove incontra la mulattiera che conduce al Passo della Comunella seguendola per circa km. 3,500 sino al confine interprovinciale (quota 1619).

La lunghezza totale del perimetro del secondo comprensorio è di km. 18,500 (circa). La superficie è di ha. 930,25.

*Terzo comprensorio.*

Il tracciato perimetrale del terzo comprensorio inizia dal confine provinciale tra Lucca e Reggio Emilia, seguendolo per circa km. 9,200 fino alla mulattiera che da foce di Terrarossa va al Passo delle Forbici (quota 1575), passando per Monte Castellino (quota 1947), Monte Prato (quota 2057), Monte Vecchio (quota 1982), Monte le Forbici (quota 1818).

Da questo punto segue la mulattiera per circa km. 4,5 fino al punto di contatto tra il confine comunale e la mulattiera (quota 1185), di qui tramite un suo affluente raggiunge il torrente Fiume dopo aver percorso chilometri 1,200, lo costeggia per km. 0,850 sino a raggiungere un altro suo affluente che lo porterà alle coste rocciose delle Grottacce, per un tratto di km. 0,600, segue dette coste rocciose per km. 1,600 fino alla mulattiera che da Campaiana va a Pruno, dopo un percorso di km. 3,200 di mulattiera, arriva alla località di Pratoscella (quota 1200) costeggia l'incluso per km. 1,200 fino alla mulattiera che dalle capanne di San Romano va a Casini, le costeggia tutte fino al fosso Rimonio per km. 2,200.

Il fosso Rimonio viene costeggiato sino alla sua sorgente coincidente con un sentiero che raccorda tale sorgente attraverso km. 0,400 con l'affluente del fiume a Corte per cui la linea perimetrale seguito l'affluente, un tratto del fiume a Corte e di nuovo un suo affluente che conduce la linea verso nord, percorre km. 2,500.

Terminato il percorso dell'affluente, la linea perimetrale è stata tracciata convenzionalmente dalla sorgente di questo alla sorgente del fosso Cerveto seguendo la linea più breve e cioè km. 0,400 circa. Allacciato con il Passo Cerveto lo segue per km. 0,500 sino all'incrocio con il sentiero che conduce, attraverso un chilometro, alla sorgente dell'affluente del torrente di Soraggio, seguendo affluente e torrente, passando per il punto in cui l'affluente si getta nel torrente, per km. 1,800. A questo punto segue un sentiero che riporta il confine attraverso un percorso di km. 0,800 a coincidere con il confine della « foresta demaniale Alto Serchio » e seguendo tale confine, dopo aver percorso km. 0,200 circa, termina sul Monte le Porraie (quota 1834).

La lunghezza totale del perimetro del terzo comprensorio è di km. 33 (circa). La superficie è di ha. 3279,51.

*Quarto comprensorio.*

La linea di confine inizia dal luogo detto la Particella a quota 1907 segue il confine interprovinciale tra Lucca e Modena per km. 3,500 circa attraverso Monte Rondinaio (quota 1965), tra Lucca e Pistoia per km. 3 attraverso Alpe Tre Potenze (quota 1940) per arrivare presso il luogo detto Diaccio al Bosco (quota 1828) (a circa km. 0,500 dalla Foce di Campolino, quota 1775). A questo punto lasciato il confine interprovinciale la nostra linea segue l'andamento del confine della « foresta demaniale Alto Serchio » per circa km. 3,800 sino cioè al punto in cui il confine trova l'incrocio con la mulattiera per Montefegatese in località Foggetta (quota 1906) di qui attraversa il dirupo per tutta la sua lunghezza di km. 0,550 e raggiunge di nuovo il limite della foresta e la costeggia tutta fino alla località di Mandra per una lunghezza di km. 3 si inoltra poi nella mulattiera per km. 0,450 fino a raggiungere la rotabile che va a Ramoseta percorrendola per un chilometro e quindi la mulattiera di Val di Fiecchio e Rifugiani per km. 0,800, al termine della quale trova la sorgente di un affluente del torrente Lucerna, lo segue, segue anche il torrente Lucerna nel senso della corrente per chilometri 1,300.

Arrivato al ponte della suddetta strada rotabile segue il confine della « foresta demaniale Alto Serchio » per km. 0,400 quindi il sentiero che conduce al paese di Pracchi per km. 0,600.

Da questo punto segue nuovamente il confine della « foresta demaniale Alto Serchio » che è rettilineo per circa km. 0,500 sino cioè all'incontro con il sentiero che conduce a Focette di Gallita seguendolo per km. 0,500 arrivato alla costa rocciosa segue il crinale della linea dell'Alpicello per km. 0,500 sino all'incontro con il sentiero che partendo da qui va al confine con la mulattiera per Monte Prataccio (quota 1187), Col di Cerreiella (quota 1261) ecc., segue entrambi per km. 3 sino al punto in cui il rio di Piaia riceve il suo affluente di sinistra (andando nel senso contrario alla corrente) per costeggiarlo sino alla sorgente per km. 0,600, di qui seguendo le coste rocciose, per km. 0,500, arriva sino al luogo detto la Porticella (quota 1907).

La lunghezza totale del perimetro del quarto comprensorio è di km. 24 (circa). La superficie è di ettari 1610,20.

*Quinto comprensorio.*

La linea di confine del quinto comprensorio inizia sul confine interprovinciale tra Lucca e Pistoia e precisamente nel punto in cui il sentiero che viene dalla capanna Pianellotti e va sulle cime di Monte Uccelliera, incontra il suddetto confine interprovinciale.

Da qui ha inizio anche il confine della « foresta demaniale Alto Serchio ». La nostra linea segue il confine interprovinciale per circa km. 2,500 attraversando il passaggio Sentinella (quota 1434), il passaggio degli Agli, arrivando a Monte Caligi (quota 1457).

Da questo punto segue il confine della « foresta demaniale Alto Serchio » per km. 4 sino dove questa incontra il rio Carpineta seguendolo per km. 1,500, di qui, per congiungersi con l'affluente del rio Coccia di Vico, segue

per la via più breve, km. 0,500 le coste rocciose e quindi percorre un chilometro, costeggiando detto affluente e lo stesso rio Coccia di Vico arrivando alle coste rocciose che vanno a Monte Cimo seguendole per km. 0,500 sino a detto monte (quota 1083) da qui prosegue, percorrendo km. 2,5 per il confine della « foresta demaniale Alto Serchio » per arrivare al confine interprovinciale.

La lunghezza totale del perimetro del quinto comprensorio è di km. 12,500 (circa). La superficie è di ha. 550.

Art. 2.

Sui terreni inclusi nel perimetro di detti comprensori e non appartenenti all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico sulla caccia, la caccia e l'uccellagione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1957

p. *Il Ministro*: VETRONE

(7)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1957.

**Composizione della Deputazione della Borsa merci di Milano per l'anno 1958.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa merci di Milano;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

Decreta:

*Articolo unico.*

La Deputazione della Borsa merci di Milano per l'anno 1958, è composta come appresso:

*Membri effettivi*:

1) Bisio dott. Andrea, direttore Ufficio provinciale industria e commercio di Milano;
2) cav. lav. Ferrante dott. Alberto;
3) Lecis dott. Ubaldo;
4) Longhi prof. Riccio;
5) cav. lav. Pozzani Fernando;
6) Sordelli dott. Natale;
7) Zanotti avv. Carlo Maria.

*Membri supplenti*:

1) Cutrera avv. Alfredo;
2) Mosca comm. Virgilio;
3) Paladini dott. Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1957

*Il Ministro*: GAVA

(143)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1957, registro n. 80, foglio n. 197, è respinto il ricorso, in via straordinaria, prodotto dal prof. Lodovico Gurgian-Cecconi, già assistente incaricato presso la Clinica chirurgica dell'Università di Pisa, avverso il provvedimento con cui fu respinta la sua domanda di inquadramento nei ruoli speciali transitori.

(7228)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

### Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Vogogna Giuseppe, già esercente in Alessandria, via Cappelletta 18.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 521-AL.

(7178)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Scampini Natalina, vedova Bringiotti, già esercente in Alessandria, via Legnano 1.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 693-AL.

(7179)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Foggia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, n. 66, in data 30 dicembre 1957, il signor Bernardino Tizzani è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Foggia.

(168)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### RIFORMA FONDIARIA

**Determinazione degli interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.**

Con decreti Ministeriali in data 9 novembre 1957, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

| Numero d'ordine | DITTA ESPROPRIATA | Decreto Presidenziale di espropriazione | | Decreto Presidenziale di liquidazione indennità | | | Decreto Ministeriale liquidazione interessi | | | | Ammontare indennità arrotondato | Ammontare interessi arrotondato | Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria | TESORERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Gazzetta Ufficiale | | | Registrazione alla Corte dei conti | | | | | | |
| | | | | | | | | | Reg. Agr. | | | | | |
| | | Data | N. | Data | N. | Data | in data 9-11-1957 N. | Data | N. | Foglio | L. | L. | | |
| | **Ente Puglia e Lucania** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | BALDACCHINO-GARGANO Michele fu Mario | 19-11-52 | 2251 | 24- 8-54 | 254 | 5-11-54 | 3756/1660 | 2-12-57 | 25 | 97 | 2 700 000 | 165 000 | Banco di Napoli Sede di Bari | Bari |
| 2 | BASSO Michele Adriano fu Raffaele (eredi) | 19-11-52 | 2254 | 31- 7-54 | 253 | 3-11-54 | 3757/1661 | 2-12-57 | 25 | 96 | 2.245 000 | 135 000 | Id Id | Id. |
| 3 | BIANCHI Ciro fu Vincenzo | 19-11-52 | 2258 | 23- 3-54 | 132 | 11- 6-54 | 3758/1662 | 2-12-57 | 25 | 95 | 420 000 | 15 000 | Id Id | Id. |
| 4 | BIANCO Lucilla fu Giuseppe | 29-11-52 | 2399 | 29- 5-54 | 199 | 31- 8-54 | 3759/1663 | 2-12-57 | 25 | 94 | 850 000 | 50.000 | Id Id | Id. |
| 5 | BILANZUOLI Luigi fu Daniele | 19-11-52 | 2259 | 24- 2-56 | 115 | 12- 5-56 | 3760/1664 | 2-12-57 | 25 | 93 | 2 840 000 | 455 000 | Id Id | Id. |
| 6 | BIFONTI Pietro fu Fedele | 19-11-52 | 2260 | 7- 5-54 | 193 | 24- 8-54 | 3761/1665 | 2-12-57 | 25 | 92 | 3 110.000 | 130.000 | Id Id | Id. |
| 7 | BORRACCI Flora di Michele | 19-11-52 | 2262 | 31- 7-54 | 253 | 3-11-54 | 3762/1666 | 2-12-57 | 25 | 91 | 545 000 | 30 000 | Id Id | Id. |
| 8 | BOZZI COLONNA, Giuseppe di Michele | 19-11-52 | 2263 | 26- 4-54 | 179 | 7- 8-54 | 3763/1667 | 2-12-57 | 25 | 90 | 4 430 000 | 275 000 | Id Id | Id. |
| 9 | BUQUICCHIO Francesco fu Pasquale | 19-11-52 | 2265 | 14- 1-54 | 74 | 30- 3-54 | 3764/1668 | 2-12-57 | 25 | 89 | 10 675 000 | 390 000 | Id Id | Id. |
| 10 | CARUSO Giuseppina di Nicola, in MECCA | 19-11-52 | 2279 | 7- 5-54 | 179 | 7- 8-54 | 3765/1669 | 2-12-57 | 25 | 88 | 1 640 000 | 140 000 | Id Id | Id. |
| 11 | CASSANO Giuseppe fu Paolo | 29-11-52 | 2639 | 31- 8-55 | 248 | 28-10-55 | 3766/1670 | 2-12-57 | 25 | 87 | 1 555 000 | 175 000 | Id. Id | Id. |
| 12 | CASSANO Giuseppe fu Paolo | 29-11-52 | 2640 | 31- 8-55 | 248 | 28-10-55 | 3767/1671 | 2-12-57 | 25 | 86 | 65 000 | 5 000 | Id. Id | Id. |
| 13 | CASSANO Tommaso fu Paolo | 29-11-52 | 2641 | 23- 3-54 | 141 | 23- 6-54 | 3768/1672 | 2-12-57 | 25 | 85 | 2 260 000 | 85 000 | Id. Id | Id. |
| 14 | CECI GINISTRELLI Riccardo fu Nicola | 29-11-52 | 2642 | 23- 3-54 | 141 | 23- 6-54 | 3769/1673 | 2-12-57 | 25 | 84 | 280 000 | 5 000 | Id. Id | Id. |
| 15 | CONTI Eleonora fu Tommaso | 29-11-52 | 2645 | 31- 7-54 | 253 | 3-11-54 | 3770/1674 | 2-12-57 | 25 | 83 | 605.000 | 25 000 | Id. Id | Id. |
| 16 | PALATELLA Illuminato Giovanni fu Giovanni | 27-12-52 | 3484 | 14- 9-54 | 281 | 7-11-54 | 3771/1675 | 27-11-57 | 24 | 331 | 20 690 009 | 1 060 000 | Id. Id. | Id. |

Roma, addì 13 dicembre 1957

*Visto, p. il Ministro* DALO

(7225)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## RIFORMA FONDIARIA

### Determinazione degli interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

*Ente Puglia e Lucania*

Con decreto Ministeriale 28 ottobre 1957 n. 3539/1503 registrato alla Corte dei conti in data 20 novembre 1957, (registro n. 24 Agricoltura, foglio n. 162) è stato determinato in lire 2 703 529 (lire duemilionisettecentotremilacinquecentoventinove) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 14 settembre 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 290 del 18 dicembre 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di Ginosa (Taranto), in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2638 (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 2) al nome della ditta CASCIO Leonardo di Vincenzo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti, al netto della maggior somma di L. 540 559,20 erroneamente liquidata con sopracitato decreto Presidenziale 14 settembre 1954, in titoli del Prestito per la riforma fondiaria emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 del complessivo valore nominale di L. 2 160 000 (lire duemilionicentosessantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70 richiamata dall'art. 6 ultimo comma della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953 n. 224.

(16)

### Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

*Ente Delta padano*

Con decreto Ministeriale n. 3597/1501 in data 18 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 27 novembre 1957 (registro n. 24 Agricoltura, foglio n. 342) è stata determinata in via definitiva in L. 7 924 468,25 (lire settemilioninovecentoventiquattromilaquattrocentosessantotto e cent. 25) l'indennità per i terreni siti in agro del comune di Ravenna, della superficie di ettari 53 39 18, costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome della ditta RASPONI DALLE TESTE Nerino di Giuseppe e RASPONI DALLE TESTE Nerino e Guido di Giuseppe in virtù dei decreti Presidenziali in data 28 dicembre 1952, nn. 4177/4178, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3), da trasferirsi in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta padano.

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956 n. 156 gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 1 089 271 (lire unmilioneottantanovemiladuecentosettantuno).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 9 005 000 (lire novemilionicinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952 n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura - sede di Bologna, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nn. 186 e 198 del 27 luglio 1957 e 9 agosto 1957.

(13)

### Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

*Ente Maremma tosco-laziale*

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Pomarance (Pisa), di complessivi ettari 123 55 84 espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3814 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta GINORI CONTI Federigo fu Piero e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 12 000 405 (lire dodicimilioniquattrocentocinque) salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956 n. 156.

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 30 ottobre 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione vengono rettificati ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

*Errata*

Foglio 20, particella 27, uliveto classe IV.
Foglio 10, particella 34 (p), fabbricato rurale Ha 0 88 40.

*Corrige*

Foglio 20, particella 27 uliveto classe II.
Foglio 10, particella 34 (p) fabbricato rurale Ha 0 88 90.

La superficie di esproprio varia di conseguenza da ettari 123 55 84 ad Ha 123 56 34.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5 da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156 per i terreni siti in agro del comune di Campagnatico (Grosseto) di complessivi ettari 645 55 32, espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952 n. 3953 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta LA GRECA Federigo fu Alfonso e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 38 823 571 (lire trentottomilioniottocentoventitremilacinquecentosettantuno), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 9 settembre 1953.

I seguenti dati catastali esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione vengono rettificati come appresso:

*Errata*

Foglio 100, particella 47, seminativo IV Ha 3 04 90 reddito dominicale L. 472,59.

*Corrige*

Foglio 100, particella 46 seminativo IV, Ha 3 04 90 reddito dominicale L. 472,59.

Inoltre viene stralciata dal suddetto decreto di espropriazione, in quanto appartenente a terzi, la particella seguente:

Foglio 100, particella 45, fabbricato rurale, Ha 0 10 90.

Il presente avviso sostituisce quello già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 99 del 16 aprile 1957.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal l'art. 5, comma terzo della citata legge n. 156, da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) di complessivi ettari 144 47 39 espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4042 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953 - supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta « LARDERELLO » Società Anonima per lo sfruttamento delle forze endogene con sede in Roma e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Marem-

ma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 6.450.146,20 (lire seimilioniquattrocentocinquantamilacentoquarantasei e cent. 20), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 10 novembre 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

*Errata*

Foglio 28, particella 79: pascolo arborato.

*Corrige*

Foglio 28, particella 79: seminativo arborato.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Massa Marittima (Grosseto), di complessivi ettari 243.04.37, espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4044 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953 - supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta « LARDERELLO » Società Anonima per lo sfruttamento delle forze endogene, con sede in Roma e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in lire 16.321.792 (lire sedicimilionitrecentoventunomilasettecentonovantadue), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 27 ottobre 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

*Errata*

Foglio 39, particella 38, bosco ceduo.

*Corrige*

Foglio 39, particella 38, seminativo.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Roccastrada (Grosseto), di complessivi ettari 1078.26.37, espropriati in forza del decreto Presidenziale 25 giugno 1952, n. 957 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 174 del 29 luglio 1952 - supplemento ordinario) nei confronti della ditta PIGOZZI Teodoro fu Samuele e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 108.628.344 (lire centottomilioniseicentoventottomilatrecentoquarantaquattro), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 10 settembre 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

*Errata*

Foglio 180, particella 4: Ha. 6.72.70.

*Corrige*

Foglio 180, particella 4: Ha. 6.42.70.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Massa Marittima (Grosseto), di complessivi ettari 315.63.19, espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 4009 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 - supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta VECCHIONI Biagio fu Ippocrate e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 27.034.629 (lire ventisettemilionitrentaquattromilaseicentoventinove), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 25 febbraio 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

*Errata*

Foglio 98, particella 37 (p), oliveto II.

*Corrige*

Foglio 138, particella 37 (p), oliveto II.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

**(75)**

*Ente Delta padano*

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Porto Tolle (Rovigo), di complessivi ettari 246.31.44, espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3324 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 - supplemento ordinario n. 6) nei confronti della ditta NEGRELLI Angelo fu Pietro, AVANZO Antonio fu Antonio e AVANZO Paolo fu Antonio e trasferiti all'Ente per la colonizzazione del Delta padano, è determinata in L. 50.732.673,35 (lire cinquantamilionisettecentotrentaduemilaseicentosettantatre e cent. 35), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

La suddetta indennità è al netto del valore delle particelle boschive n. 118 del foglio 44 e n. 80 del foglio 54, di complessivi ettari 2.40.40, per le quali verrà provveduto successivamente.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 1° ottobre 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

*Errata*

Foglio 54, particella 72 sub. *b*.
Foglio 54, particella 11 (p).

*Corrige*

Foglio 54, particella 72 sub. *d*.
Foglio 54, particella 111 (p).

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

**(76)**

*Ente Puglia Lucania*

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Rocchetta Sant'Antonio (Foggia), di complessivi ettari 93.41.00, espropriati in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1482 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 20 novembre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta GAMBONE Salvatore fu Lorenzo e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria è determinata in L. 3.727.059 (lire tremilionisettecen-

toventisettemilacinquantanove), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 29 dicembre 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

*Errata*

Foglio 1, particella 5, reddito dominicale L. 7.456,76.
Foglio 1, particella 15, reddito dominicale L. 1.374,73.
Totale reddito dominicale L. 13.058,23.

*Corrige*

Foglio 1, particella 5, reddito dominicale L. 7.476,56.
Foglio 1, particella 15, reddito dominicale L. 1.374,10.
Totale reddito dominicale L. 13.077,40.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

**(17)**

**Determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.**

*Ente Maremma tosco-laziale*

Con decreto Ministeriale n. 3716/1620 in data 12 novembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 27 novembre 1957 (registro n. 24 Agricoltura, foglio n. 366), è stata determinata in via definitiva in L. 1.258.975,20 (lire unmilioneduecentocinquantottomilanovecentosettantacinque e cent. 20), l'indennità per i terreni siti in agro del comune di Roma, della superficie di ettari 12.52.20 costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome della ditta D'ANTONI Augusto fu Leopoldo, in virtù del decreto Presidenziale in data 27 dicembre 1952, n. 3874, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1), da trasferirsi in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

La predetta indennità viene corrisposta in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 1.255.000 (lire unmilioneduecentocinquantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 26 settembre 1957.

**(11)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 31 dicembre 1963, sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 900 (novecento) circa, compresa nel comune di Boves, delimitata dai confini sottoindicati.

Confini:

*sud*: partendo dall'incrocio via Mellana, strada provinciale Borgo-Boves fino all'incrocio per Cuneo; strada per Peveragno fino al Pilone Rosso;

*est*: strada vicinale per Tetto Mercandetta, fino a Tetto del Termine;

*nord*: strada vicinale fino alla Cascina Donza, quindi il confine tra i comuni di Boves e Cuneo fino alla strada per Mellana;

*ovest*: strada per Mellana, Mellana, Tetto Dindi, cavalcavia della ferrovia, incrocio con la strada provinciale Borgo-Boves.

Fino al 31 dicembre 1963, sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 840 circa, compresa nel comune di Marene, delimitata dai confini sotto indicati.

Confini: strada provinciale n. 7 Saluzzo-Alba, fino all'incontro del canale Grione; detto canale fino all'altezza di Tetto dei Santi (m. 250 ad ovest di detta località); strada vicinale per cascina Pessina, cascina Mellone e per quota 293 fino all'incontro del fosso che per quota 297 porta alla strada provinciale suddetta (m. 375 ad est del Km. 18).

Fino al 31 dicembre 1963, sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Ascoli Piceno, dell'estensione di ettari 810 circa, compresa nel comune di Castignano, delimitata dai seguenti confini.

Confini: dal confine territoriale Castignano-Offida, strada provinciale Castignanese o strada provinciale Valtesino; detta provinciale fino al bivio della strada comunale Castiglioni; bivio della strada consorziale San Venanzio (Croce); centro urbano di Castignano e ponte Nuovo sopra il mattatoio; vecchia strada comunale per Ripaberarda fino a raggiungere la strada consorziale di Ripaberarda; detta strada fino al bivio di Appignano del Tronto (Colle Guardia); confine territoriale con Appignano fino al fosso San Francesco; torrente Volubro che delimita il territorio tra Castignano ed Offida.

Fino al 31 dicembre 1963, sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Genova, dell'estensione di ettari 1615 (milleseicentoquindici), compresa nei comuni di Neirone, Favale di Malvaro, e Rezzoaglio, località Monte Caucaso, delimitata dai seguenti confini.

Confini: partendo dal « Passo della Croce » (o delle Croci) segue la strada mulattiera che ascende al lato ovest del Caucaso, fino all'inizio della « Salita di Feia »; dall'inizio della « Salita di Feia » discende al torrente « Rissuello » attraverso il ruscello di « Costato », per risalire, mediante sentiero, a Ripalta di Sopra e sulla strada mulattiera che va a Barbagelata seguendo il crinale proveniente dal monte Bocco; segue la strada mulattiera che passa in prossimità della frazione Barbagelata, fino alla Cappella di Costafinale, indi per la strada mulattiera che segue il crinale fino al fossato di Codorso; discende lungo il fossato di Codorso fino al torrente Aveto, da dove risale per la mulattiera che conduce al « Passo dei Pozzarelli »; dal « Passo Pozzarelli », alla distanza di 200 metri dal crinale sovrastante, fino al « Passo della Volta »; dal « Passo della Volta » scende, attraverso la mulattiera, fino alle vicinanze di « Relà » da dove prosegue fino al « Passo della Banchella », per risalire fino al « Passo della Colletta » da dove, attraverso il sentiero che delimita la zona castagni, va al « Passo della Croce ».

Fino al 31 dicembre 1963, sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Foggia, dell'estensione di ettari 300, compresa nel comune di Manfredonia, località Terra Apulia, delimitata dai confini sotto indicati.

Confini:

*sud*: argine del torrente Cervaro;

*est*: argine orientale della Vasca del Tavoliere;

*nord*: argine che separa le vasche di Castelluzzo e di Candelaro da quella del Tavoliere;

*ovest*: strada che porta dalla vasca Castelluzzo al Cervaro.

**(65)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento di centottantanove società cooperative di varie Provincie**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 dicembre 1957, le Società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa agricola « A.C.L.I. », con sede in Arezzo, costituita con atto in data 21 gennaio 1949, per notaio dott. Cesare Gonnelli;

2) Società cooperativa di produzione e lavoro « Libera cooperativa di lavoro », con sede in Montersaio di Campagnatico (Grosseto), costituita con atto in data 17 maggio 1949, per notaio dott. Achille Ordini;

3) Società cooperativa agricola « Salentina tabacchi - C.O.S.A.T.A. », con sede in Carminiano (Lecce), costituita con atto in data 2 luglio 1951, per notaio dott. Antonio De Pace;

4) Società cooperativa agricola « Santa Caterina da Siena », con sede in Lecce, costituita con atto in data 31 dicembre 1946, per notaio dott. Rocco Mancuso;

5) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavorazione tabacchi - San Lorenzo », con sede in Lizzanello (Lecce), costituita con atto in data 5 marzo 1951, per notaio dott. Ando Valentini;

6) Società cooperativa di produzione e lavoro « Costruzioni edili », con sede in Melendugno (Lecce), costituita con atto in data 4 dicembre 1947, per notaio dott. Domenico Amorosi;

7) Società cooperativa edilizia « Italia », con sede in Meledugno (Lecce), costituita con atto in data 12 febbraio 1950, per notaio dott. Domenico Amorosi;

8) Società cooperativa di consumo « Fede e Libertà », con sede in Melendugno (Lecce), costituita con atto in data 29 maggio 1946, per notaio dott. Domenico Amorosi;

9) Società cooperativa di consumo « Dello spettacolo », con sede in Presicce (Lecce), costituita con atto in data 15 dicembre 1948, per notaio dott. Carlo Pedrei;

10) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Concordia », con sede in Trepuzzi (Lecce), costituita con atto in data 13 giugno 1948, per notaio dott. Domenico Amorosi;

11) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ricostruzione e rinnovamento sociale », con sede in Vernole (Lecce), costituita con atto in data 3 luglio 1949, per notaio dott. Domenico Amorosi;

12) Società cooperativa agricola « Coltivatori diretti », con sede in Foligno (Perugia), costituita con atto in data 22 febbraio 1947, per notaio dott. Luigi Petruni;

13) Società cooperativa pesca « La Vittoria », con sede in Panicarola di Castiglione del Lago (Perugia), costituita con atto in data 31 agosto 1940, per notaio dott. Carlo Namarave;

14) Società cooperativa di consumo « Benessere », con sede in Perugia, costituita con atto in data 20 ottobre 1947, per notaio dott. Antonio Briganti;

15) Società cooperativa di produzione e lavoro « Umbra arti femminili », con sede in Perugia, costituita con atto in data 5 ottobre 1946, per notaio dott. Filippo Biavatti;

16) Società cooperativa pesca « L'Ardita », con sede in Piana di Castiglione del Lago (Perugia), costituita con atto in data 17 novembre 1940, per notaio dott. Carlo Mannarone;

17) Società cooperativa di produzione e lavoro « Muratori », con sede in Pretola (Perugia), costituita con atto in data 20 aprile 1945, per notaio dott. Filippo Biavatti;

18) Società cooperativa di consumo « Combattenti », con sede in Tordandrea di Assisi (Perugia), costituita con atto in data 22 ottobre 1939, per notaio dott. Antonio Briganti;

19) Società cooperativa di produzione e lavoro « Operai minatori », con sede in Barberino (Firenze), costituita con atto in data 2 agosto 1946, per notaio dott. Emanuele Calogero;

20) Società cooperativa di produzione e lavoro « Partigiana mineraria », con sede in Barberino di Mugello (Firenze), costituita con atto in data 16 novembre 1945, per notaio dottore Ugolino Golini;

21) Società cooperativa di consumo « Caburaccia », con sede in Caburaccia (Firenze), costituita con atto in data 17 giugno 1946, per notaio dott. Luigi Gragoni;

22) Società cooperativa di produzione e lavoro « Il sinistrato », con sede in Limite sull'Arno (Firenze), costituita con atto in data 14 giugno 1947, per notaio dott. Giuseppe Masi;

23) Società cooperativa di produzione e lavoro « Minatori Lumena - CO.M.L. », con sede in Lumena, (Firenze), costituita con atto in data 2 agosto 1946, per notaio dott. Emanuele Calogero;

24) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile », con sede in Morlupo Fiorentino (Firenze), costituita con atto in data 5 maggio 1945, per notaio dott. Angiolo Mannucci;

25) Società cooperativa di consumo « Consumo », con sede in San Martino a Castro di Firenzuola (Firenze), costituita con atto in data 1° agosto 1945, per notaio dott. Edilio Ritzu;

26) Società cooperativa di produzione e lavoro « Manovali sterratori », con sede in Stabbia di Cerreto Guidi (Firenze), costituita in data 13 dicembre 1936, per notaio dottore Vittorio Boari;

27) Società cooperativa agricola « A. Gramsci », con sede in Sannicandro Garganico (Foggia), costituita con atto in data 21 marzo 1945;

28) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Costruttrice », con sede in San Paolo Civitate (Foggia), costituita con atto in data 23 aprile 1946;

29) Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Unitaria », con sede in Trinitapoli (Foggia), costituita con atto in data 16 febbraio 1947;

30) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Riscossa », con sede in Lecce nei Marsi (L'Aquila), costituita con atto in data 25 settembre 1948, per notaio dott. Nino Paolini;

31) Società cooperativa agricola « Fra braccianti », con sede in Pieve di Porto Marone (Pavia), costituita con atto in data 14 ottobre 1948, per notaio dott. Vincenzo Rognoni;

32) Società cooperativa di produzione e lavoro « Facchini », con sede in Arquata Scrivia (Alessandria), costituita con atto in data 2 aprile 1953, per notaio dott. Giuliano Dodero;

33) Società cooperativa edilizia « Enrico Toti », con sede in Montevarchi (Arezzo), costituita con atto in data 3 settembre 1924;

34) Società cooperativa di produzione e lavoro « Bitrangense », con sede in Sansepolcro (Arezzo), costituita con atto in data 21 luglio 1948;

35) Società cooperativa edilizia « Aedificanda », con sede in Ancona, costituita con atto in data 6 febbraio 1953, per notaio dott. Armando Castellucci;

36) Società cooperativa di produzione e lavoro « Artigiana lavoratori sarti fra reduci e combattenti e partigiani », con sede in Serra dei Conti (Ancona), costituita con atto in data 30 ottobre 1947, per notaio dott. Luigi Olmi;

37) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fra muratori », con sede in Sirolo (Ancona), costituita con atto in data 7 settembre 1946, per notaio dott. Franco Ricci;

38) Società cooperativa di consumo « Tra gli abitanti delle frazioni di Fabriano, Vigne di Poggio San Romualdo », con sede in Vigne di Poggio San Romualdo (Ancona), costituita con atto in data 22 marzo 1953, per notaio dott. Gaspare Martorana;

39) Società cooperativa edilizia « Cimento », con sede in Avellino, costituita con atto in data 26 novembre 1955, per notaio dott. Costantino De Feo;

40) Società cooperativa edilizia « La Ferroviaria », con sede in Trani (Bari), costituita con atto in data 20 maggio 1952, per notaio dott. Domenico Monetti;

41) Società cooperativa edilizia « La Rotaia », con sede in Bologna, costituita con atto in data 27 marzo 1952, per notaio dott. Gino Mattioli;

42) Società cooperativa edilizia « Sant'Andrea », con sede in Bologna, costituita con atto in data 10 marzo 1952, per notaio dott. Antonio Stame;

43) Società cooperativa edilizia « Parva domus », con sede in Bologna, costituita con atto in data 29 maggio 1950, per notaio dott. Edoardo Pilati;

44) Società cooperativa edilizia « Combattenti e reduci », con sede in Borgo Panigale (Bologna), costituita con atto in data 3 agosto 1948, per notaio dott. Giuseppe Ronca;

45) Società cooperativa edilizia « Edilizia Impiegati Statali - C.E.I.S. (ora C.E.D.A.S.) », con sede in Bologna, costituita con atto in data 26 ottobre 1953;

46) Società cooperativa edilizia « Insegnanti Istituto industriale Aldini Valeriani », con sede in Bologna, costituita con atto in data 29 ottobre 1951, per notaio dott. Antonio Stame;

47) Società cooperativa di produzione e lavoro « Operai macellai e trippai », con sede in Bologna, costituita con atto in data 4 ottobre 1946, per notaio dott. Edoardo Pilati;

48) Società cooperativa di produzione e lavoro « Bracciantile appalti lavori provincia », con sede in Bologna, costituita con atto in data 12 febbraio 1950, per notaio dott. Giovanni Marani;

49) Società cooperativa edilizia « B.E.T.A. - Dipendenti Ministero LL. PP. », con sede in Bologna, costituita con atto in data 30 marzo 1953, per notaio dott. Franco Stame;

50) Società cooperativa edilizia « Villaggio sinistrati di guerra », con sede in Bologna, costituita con atto in data 9 luglio 1950, per notaio dott. Aldo Vico;

51) Società cooperativa edilizia « Fra i dipendenti della amministrazione comunale », con sede in Bologna, costituita con atto in data 18 novembre 1947, per notaio dott. Giovanni Baravelli;

52) Società cooperativa di produzione e lavoro « Meccanici », con sede in Borgo Tossignano (Bologna), costituita con atto in data 15 febbraio 1946, per notaio dott. Gualtiero Alvisi;

53) Società cooperativa di produzione e lavoro « Metallurgica guelfese », con sede in Castel Guelfo (Bologna), costituita con atto in data 8 settembre 1946, per notaio dottor Gualtiero Alvisi;

54) Società cooperativa di consumo « Del popolo », con sede in Montefune di Castel del Rio (Bologna), costituita con atto in data 12 febbraio 1947, per notaio dott. Giuseppe Baruzzi;

55) Società cooperativa di consumo « Soci A.C.L.I. », con sede in San Benedetto del Querceto di Monterenzio (Bologna), costituita con atto in data 16 aprile 1950, per notaio dott. Antonio Stame;

56) Società cooperativa di produzione e lavoro « Del Santerno », con sede in Tassignano (Bologna), costituita con atto in data 16 novembre 1948, per notaio dott. Alcide Corradi;

57) Società cooperativa di consumo « Canepari », con sede in Canepari di Fostinovo (Massa Carrara);

58) Società cooperativa di produzione e lavoro « Pace e lavoro », con sede in Maddaloni (Caserta), costituita con atto in data 28 febbraio 1953, per notaio dott. Girolamo De Laurentis;

59) Società cooperativa agricola « Patria nostra », con sede in Scandale (Catanzaro), costituita con atto in data 30 dicembre 1949, per notaio dott. Carlo Cizza;

60) Società cooperativa « Edilizia produzione e lavoro », con sede in Giuliano Teatino (Chieti), costituita con atto in data 19 ottobre 1945, per notaio dott. Pietro Messina;

61) Società cooperativa agricola « Latteria sociale », con sede in Martignana Po (Cremona), costituita con atto in data 12 marzo 1944, per notaio dott. Cirillo Amadini;

62) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ferrovieri dello Stato - CO.FER. S. », con sede in Fossano (Cuneo), costituita con atto in data 11 maggio 1950, per notaio dottore Bartolomeo Prato;

63) Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Ausiliaria », con sede in Ascoli Satriano (Foggia), costituita con atto in data 12 agosto 1946, per notaio dott. Giovanni De Benedictis;

64) Società cooperativa « Agricoltura e lavoro comunità braccianti », con sede in Ascoli Satriano (Foggia), costituita con atto in data 15 dicembre 1949, per notaio dott. Giovanni De Benedictis;

65) Società cooperativa di produzione e lavoro « La edile », con sede in Bovino (Foggia), costituita con atto in data 28 giugno 1947, per notaio dott. Pasquale Cerrato;

66) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lega dei contadini », con sede in Bovino (Foggia), costituita con atto in data 4 febbraio 1949, per notaio dott. Pasquale Cerrato;

67) Società cooperativa mista « Sant'Isidoro », con sede in Candela (Foggia), costituita con atto in data 16 aprile 1950, per notaio dott. Vito Figurelli;

68) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Saura », con sede in Castelluccio dei Sauri (Foggia), costituita con atto in data 23 febbraio 1945, per notaio dott. Antonio Borgheson;

69) Società cooperativa di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Cerignola (Foggia), costituita con atto in data 16 dicembre 1949, per notaio dott. Gaetano Chiappinelli;

70) Società cooperativa mista « G. Mazzini », con sede in Cerignola (Foggia), costituita con atto in data 7 giugno 1945, per notaio dott. Benigno Colucci;

71) Società cooperativa di produzione e lavoro « Rinascita », con sede in Cerignola (Foggia), costituita con atto in data 2 gennaio 1953, per notaio dott. Benigno Colucci;

72) Società cooperativa di produzione e lavoro « Labor », con sede in Cerignola (Foggia), costituita con atto in data 24 dicembre 1949, per notaio dott. Gaetano Chiappinelli;

73) Società cooperativa di produzione e lavoro « La pugliese », con sede in Cerignola (Foggia), costituita con atto in data 1° agosto 1948, per notaio dott. Gaetano Chiappinelli;

74) Società cooperativa di consumo « Impiegati Banca d'Italia », con sede in Foggia, costituita con atto in data 22 ottobre 1947, per notaio dott. Michelino Mari;

75) Società cooperativa di trasporto « S.A.D.A. - Società Autotrasporti Donna », con sede in Foggia, costituita con atto in data 27 settembre 1944, per notaio dott. Nicola Pepe;

76) Società cooperativa di consumo « La popolare », con sede in Foggia, costituita con atto in data 20 novembre 1944, per notaio dott. Nicola Pepe;

77) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Rinascita », con sede in Foggia, costituita con atto in data 23 giugno 1947, per notaio dott. Nicola Pepe;

78) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Gloria », con sede in Foggia, costituita con atto in data 2 febbraio 1947, per notaio dott. Michelino Mari;

79) Società cooperativa di produzione e lavoro « Dipendenti Poligrafico dello Stato », con sede in Foggia, costituita con atto in data 18 aprile 1947, per notaio dott. Michelino Mari;

80) Società cooperativa di consumo « Postale telegrafica telefonica », con sede in Foggia, costituita con atto in data 7 dicembre 1945, per notaio dott. Nicola Pepe;

81) Società cooperativa di produzione e lavoro « Del leone », con sede in Foggia, costituita con atto in data 6 dicembre 1952, per notaio dott. Gennaro Giuliani;

82) Società cooperativa di produzione e lavoro « Arte e lavoro », con sede in Foggia, costituita con atto in data 11 agosto 1946, per notaio dott. Michelino Mari;

83) Società cooperativa di produzione e lavoro « Liberi lavoratori di Capitanata », con sede in Foggia, costituita con atto in data 8 ottobre 1948, per notaio dott. Mario Trojano;

84) Società cooperativa mista « La Garibaldi », con sede in Foggia, costituita con atto per notaio dott. Michelino Mari;

85) Società cooperativa di produzione e lavoro « Combattenti e reduci », con sede in Foggia, costituita con atto in data 2 marzo 1948, per notaio dott. Michelino Mari;

86) Società cooperativa di produzione e lavoro « S.C.E. L.P. », con sede in Foggia, costituita con atto in data 28 settembre 1946, per notaio dott. Girolamo Caggianelli;

87) Società cooperativa di produzione e lavoro « Alba nuova », con sede in Foggia, costituita con atto in data 14 dicembre 1956, per notaio dott. Michelino Mari;

88) Società cooperativa di produzione e lavoro « Aclista », con sede in Foggia, costituita con atto in data 24 aprile 1951, per notaio dott. Gennaro Giuliani;

89) Società cooperativa di consumo « Consager », con sede in Foggia, costituita con atto in data 7 dicembre 1944, per notaio dott. Antonio Borghesan;

90) Società cooperativa di consumo « Impiegati, salariati Comune », con sede in Manfredonia (Foggia), costituita con atto in data 16 giugno 1944, per notaio dott. Matteo Gatta;

91) Società cooperativa di produzione e lavoro « Eroi del porto », con sede in Manfredonia (Foggia), costituita con atto in data 12 ottobre 1952, per notaio dott. Gennaro Giuliani;

92) Società cooperativa di produzione e lavoro, « La Salpi », con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita con atto in data 6 febbraio 1949, per notaio dott. Giovanni Landriscina;

93) Società cooperativa di produzione e lavoro « Consorzio dei lavoratori », con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita con atto in data 14 luglio 1946, per notaio dott. Giovanni Landriscina;

94) Società cooperativa di consumo « G. B. Covitti », con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita con atto in data 5 dicembre 1946, per notaio dott. Gaetano Chiappinelli;

95) Società cooperativa mista « A. Gramsci », con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita con atto in data 8 maggio 1947, per notaio dott. Gaetano Chiappinelli;

96) Società cooperativa di produzione e lavoro « Nunzio Piccolo », con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita con atto in data 27 ottobre 1949, per notaio dott. Giovanni Sales;

97) Società cooperativa mista « Alessandro Russo », con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita con atto in data 12 luglio 1945, per notaio dott. Giovanni Landriscina;

98) Società cooperativa agricola « Tra produttori ortofrutticoli », con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita con atto in data 28 gennaio 1951, per notaio dott Giovanni Sales,

99) Società cooperativa di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita con atto in data 5 giugno 1949, per notaio dott Gaetano Chiappinelli,

100) Società cooperativa mista « Dante Alighieri », con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita con atto in data 8 maggio 1947, per notaio dott Gaetano Chiappinelli,

101) Società cooperativa di produzione e lavoro « Salinaia », con sede in Margherita di Savoia (Foggia) costituita con atto in data 24 febbraio 1949, per notaio dott Gaetano Chiappinelli,

102) Società cooperativa di produzione e lavoro « Pulsano », con sede in Montesantangelo (Foggia), costituita con atto in data 10 novembre 1946, per notaio dott Matteo Gatta,

103) Società cooperativa di produzione e lavoro « Sant Egidio », con sede in Montesantangelo (Foggia), costituita con atto in data 1° settembre 1946, per notaio dott Matteo Gatta,

104) Società cooperativa di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Montesantangelo (Foggia) costituita con atto in data 9 settembre 1946, per notaio dott Matteo Gatta,

105) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ora et labora », con sede in Montesantangelo (Foggia), costituita con atto in data 15 agosto 1948, per notaio dott Matteo Gatta,

106) Società cooperativa di produzione e lavoro « La silvana », con sede in Montesantangelo (Foggia) costituita con atto in data 28 luglio 1947, per notaio dott Matteo Gatta

107) Società cooperativa di produzione e lavoro « Combattenti e reduci », con sede in Rocchetta Sant'Antonio (Foggia), costituita con atto in data 8 maggio 1948 per notaio dottore Ugo Ciampolillo,

108) Società cooperativa mista « Combattenti e reduci », con sede in Sant'Agata di Puglia (Foggia), costituita con atto in data 24 novembre 1946 per notaio dott Michelo Locurcio,

109) Società cooperativa di produzione e lavoro « Operaia interprovinciale muratori », con sede in Sant Agata di Puglia (Foggia), costituita con atto in data 8 ottobre 1946 per notaio dott Pasquale Contardi,

110) Società cooperativa mista « Combattenti e reduci », con sede in San Ferdinando di Puglia (Foggia), costituita con atto in data 1° giugno 1955, per notaio dott Roberto Ritondale

111) Società cooperativa agricola « La rinascita agricola », con sede in San Giovanni Rotondo (Foggia), costituita con atto in data 17 febbraio 1949, per notaio dott Gennaro Giuliani,

112) Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Unione », con sede in San Giovanni Rotondo (Foggia), costituita con atto in data 28 ottobre 1945, per notaio dott Gennaro Giuliani,

113) Società cooperativa di produzione e lavoro « Italia » con sede in Trinitapoli (Foggia), costituita con atto in data 5 agosto 1948, per notaio dott Giovanni Landriscina,

114) Società cooperativa di produzione e lavoro « Martino Cuocci », con sede in Trinitapoli (Foggia), costituita con atto in data 13 ottobre 1948, per notaio dott Giovanni Landriscina,

115) Società cooperativa agricola « Apeneste » con sede in Vieste (Foggia), costituita con atto in data 20 aprile 1951 per notaio dott Franco di Salbreto,

116) Società cooperativa di consumo « Lavoratori », con sede in Vieste (Foggia), costituita con atto in data 30 ottobre 1952, per notaio dott Francesco Sabato,

117) Società cooperativa di produzione e lavoro « La costruttrice », con sede in Vieste (Foggia), costituita con atto in data 19 gennaio 1947, per notaio dott. Francesco di Sabato,

118) Società cooperativa mista « Riccardo Spina », con sede in Vieste (Foggia), costituita con atto in data 9 agosto 1948, per notaio dott Francesco di Sabato,

119) Società cooperativa di produzione e lavoro « La proletaria », con sede in Vieste (Foggia), costituita con atto in data 18 settembre 1946, per notaio dott Francesco di Sabato,

120) Società cooperativa pesca « Pietro Adobbati », con sede in Vieste (Foggia), costituita con atto in data 1 dicembre 1953, per notaio dott Murano Delfino,

121) Società cooperativa agricola « Liberi braccianti agricoli », con sede in Meldola (Forlì), costituita con atto in data 5 novembre 1949, per notaio dott Matteo Zambelli,

122) Società cooperativa agricola « Fra piccoli e medi produttori latte », con sede in Misano Monte (Forlì), costituita con atto in data 29 maggio 1952, per notaio dott Bonaventura Petricelli,

123) Società cooperativa di produzione e lavoro « Siderurgica idraulica elettrica », con sede in Predappio (Forlì), costituita con atto in data 11 agosto 1948, per notaio dott Pietro Ravaioli,

124) Società cooperativa mista « Edile boschiva » con sede in San Benedetto in Alpe (Forlì), costituita con atto in data 13 giugno 1952, per notaio dott Bonaventura Petricelli

125) Società cooperativa di produzione e lavoro « Minatori braccianti », con sede in Sogliano al Rubicone (Forlì), costituita con atto in data 14 novembre 1946, per notaio dottore Domenico Zagari,

126) Società cooperativa edilizia « Dipendenti del Banco di Roma », con sede in Genova, costituita con atto in data 10 marzo 1951, per notaio dott Giovanni Porcile,

127) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile ferroviaria nuova casa », con sede in Genova, costituita con atto in data 25 maggio 1953 per notaio dott Eugenio Musante,

128) Società cooperativa edilizia « Volontà », con sede in Genova, costituita con atto in data 22 maggio 1953, per notaio dott Luigi Cassanello,

129) Società cooperativa edilizia « Domus mea », con sede in Genova, costituita con atto dott Guglielmo Medica,

130) Società cooperativa edilizia « Affiba », con sede in Genova, costituita con atto in data 21 ottobre 1954 per notaio dott Nicola Bruno,

131) Società cooperativa edilizia « C E D A T » con sede in Genova costituita con atto in data 8 gennaio 1953, per notaio dott Giacomo Sciello,

132) Società cooperativa agricola « Produzione e lavorazione latte », con sede in Belvignate di Marnago (Milano) costituita con atto in data 18 dicembre 1946, per notaio dottore Giuseppe Samarelli,

133) Società cooperativa trasporto « Operai di Mezzago - S T O M », con sede in Mezzago (Milano) costituita con atto in data 7 novembre 1953, per notaio dott Gherardo Cazzaniga,

134) Società cooperativa di consumo « Q T 8 », con sede in Milano, costituita con atto in data 25 ottobre 1952, per notaio dott Alfredo Castelli

135) Società cooperativa trasporto fra partigiani « La speranza » con sede in Milano, costituita con atto in data 27 giugno 1945 per notaio dott Virgilio Neri

136) Società cooperativa « Consumo », con sede in Gaiato di Pavullo (Modena), costituita con atto in data 22 giugno 1945, per notaio dott Ferdinando Coernia.

137) Società cooperativa edilizia « Per la costruzione di case di tipo economico popolare » con sede in Mirandola (Modena) costituita con atto in data 21 ottobre 1951 per notaio dott Francesco Borellini

138) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoro », con sede in Riccovolto in Frassinoro (Modena) costituita con atto in data 12 gennaio 1946 per notaio dott Lorenzo Aggazzotti,

139) Società cooperativa « Agricola », con sede in Saliceta San Giuliano (Modena), costituita con atto in data 15 marzo 1947, per notaio dott Gian Pietro Ansaldi,

140) Società cooperativa di produzione e lavoro « Organizzazione Cooperativa Reduci Edili - O C R E » con sede in Napoli, costituita con atto in data 19 agosto 1948, per notaio dott Antonio Triola,

141) Società cooperativa di produzione e lavoro « Operai tessili reduci e combattenti », con sede in Capostrade (Pistoia), costituita con atto in data 15 ottobre 1949 per notaio dottore Renzo Chiostrini,

142) Società cooperativa edilizia « Fra dipendenti E C A e C O P P R R » con sede in Faenza (Ravenna) costituita con atto in data 12 settembre 1950, per notaio dott Giacomo Cattani;

143) Società cooperativa edilizia « D E C A » con sede in Roma, costituita con atto in data 3 dicembre 1951, per notaio dott Emanuele Dragonetti,

144) Società cooperativa mista « Consorzio assistenza lavoratori mercati generali » con sede in Roma costituita con atto in data 21 ottobre 1949, per notaio dott Pietro Piselli,

145) Società cooperativa edilizia « La patria », con sede in Roma, costituita con atto in data 15 dicembre 1948 per notaio dott Giuseppe Intersimone

146) Società cooperativa edilizia « A P E », con sede in Roma, costituita con atto in data 12 gennaio 1946, per notaio dott Ignazio Arcuri,

147) Società cooperativa trasporti « Servizi Tassistici Automobilistici Notturni - C.I.S.T.A.N. », con sede in Roma, costituita con atto in data 3 novembre 1948, per notaio dott. Pietro Pomar;

148) Società cooperativa di produzione e lavoro « Compagnia Organizzazione Romana - C.O.R. », con sede in Roma, costituita con atto in data 21 novembre 1952, per notaio dottore Giuseppe Intersimone;

149) Società cooperativa edilizia « Clara domus », con sede in Roma, costituita con atto in data 29 luglio 1949, per notaio dott. Emanuele Dragonetti;

150) Società cooperativa edilizia « Colosseo », con sede in Roma, costituita con atto in data 2 agosto 1949, per notaio dott. Michele Mammuccari;

151) Società cooperativa edilizia « Domus Milvia », con sede in Roma, costituita con atto in data 11 febbraio 1953, per notaio dott. Mario Fua;

152) Società cooperativa edilizia « Corpus corporis » con sede in Roma, costituita con atto in data 10 febbraio 1954, per notaio dott. Andrea Giuliani;

153) Società cooperativa edilizia « Casa propria », con sede in Roma, costituita con atto in data 23 giugno 1949, per notaio dott. Angelo Amicarelli;

154) Società cooperativa edilizia « Seconda della Trasfigurazione », con sede in Roma, costituita con atto in data 5 giugno 1949, per notaio dott. Carmelo Russo;

155) Società cooperativa edilizia « Domus nobilissima », con sede in Roma, costituita con atto in data 24 aprile 1954, per notaio dott. Emanuele Dragonetti;

156) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavori edilizi edili stradali », con sede in Roma, costituita con atto in data 9 giugno 1948, per notaio dott. Luigi Vaccaro;

157) Società cooperativa edilizia « Domus Peligna », con sede in Roma, costituita con atto in data 1° aprile 1955, per notaio dott. Emanuele Dragonetti;

158) Società cooperativa edilizia « Brusca e strizzi », con sede in Roma, costituita con atto in data 9 novembre 1954, per notaio dott. Emanuele Dragonetti;

159) Società cooperativa di consumo « C.U.P.I. - Unione Proletaria Italiana », con sede in Roma, costituita con atto in data 16 dicembre 1949, per notaio dott. Vincenzo Colapietro;

160) Società cooperativa edilizia « Cittanova », con sede in Roma, costituita con atto in data 16 dicembre 1949, per notaio dott. Vincenzo Colapietro;

161) Società cooperativa edilizia « Citius », con sede in Roma, costituita con atto in data 7 febbraio 1952, per notaio dott. Giorgio Albertazzi;

162) Società cooperativa edilizia « Cinque domus », con sede in Roma, costituita con atto in data 3 giugno 1953, per notaio dott. Giuseppe Colapietro;

163) Società cooperativa edilizia « Civiltà e progresso » con sede in Roma, costituita con atto in data 9 aprile 1951, per notaio dott. Italo Gazzilli;

164) Società cooperativa di produzione e lavoro « C.L.C. - Lavoratori Cinematografici », con sede in Roma, costituita con atto in data 30 luglio 1949, per notaio dott. Mario Polemi;

165) Società cooperativa di consumo « C.U.P.I.T. », con sede in Roma, costituita con atto in data 30 gennaio 1948, per notaio dott. Francesco Antonelli;

166) Società cooperativa di produzione e lavoro « C.R.I.S.M.E. », con sede in Roma, costituita con atto in data 1° luglio 1949, per notaio dott. Alberto Misurale;

167) Società cooperativa di consumo « Dipendenti agenzia generale - I.N.A. », con sede in Roma, costituita con atto in data 13 dicembre 1944, per notaio dott. Alfredo Cardelli;

168) Società cooperativa edilizia « Dipendenti R.A.I. », con sede in Roma, costituita con atto in data 24 gennaio 1948, per notaio dott. Carlo Capo;

169) Società cooperativa edilizia « Profughi d'Africa Leptis Magna », con sede in Roma, costituita con atto in data 30 ottobre 1948, per notaio dott. Francesco Cavallaro;

170) Società cooperativa di consumo « Dipendenti consorzi riuniti bonifica dell'agro romano », con sede in Roma, costituita con atto in data 13 novembre 1944, per notaio dott. Michele Barone;

171) Società cooperativa mista « Edilizia consumo arte coltura », con sede in Roma, costituita con atto in data 10 novembre 1946, per notaio dott. Pietro Pomar;

172) Società cooperativa edilizia « Edificatrice », con sede in Roma, costituita con atto in data 8 luglio 1948, per notaio dott. Francesco Bellini;

173) Società cooperativa di produzione e lavoro « Costruzioni edili, stradali e ferroviarie », con sede in Roma, costituita con atto in data 10 gennaio 1947, per notaio dott. Giorgio Albertazzi;

174) Società cooperativa di produzione e lavoro « Italiana lavori edili » con sede in Roma, costituita con atto in data 11 febbraio 1946 per notaio dott. Italo Gazzilli;

175) Società cooperativa agricola « Pace e lavoro », con sede in Anzio (Roma), costituita con atto in data 28 settembre 1945, per notaio dott. Giovanni Marini;

176) Società cooperativa edilizia « Colabianca », con sede in Roma, costituita con atto in data 20 aprile 1954, per notaio dott. Vladimiro Capasso;

177) Società cooperativa di consumo « D. Giovanni Minzoni », con sede in Roma, costituita con atto in data 1° luglio 1944, per notaio dott. Tito Staderini;

178) Società cooperativa di produzione e lavoro « C.I.L.F.T. », con sede in Roma, costituita con atto in data 13 febbraio 1946, per notaio dott. Giuseppe Intersimone;

179) Società cooperativa di consumo « Providentia », con sede in Roma, costituita con atto in data 1° settembre 1944, per notaio dott. Carmelo Russo;

180) Società cooperativa edilizia « Edificatrice romana », con sede in Roma, costituita con atto in data 18 dicembre 1950, per notaio dott. Tito Staderini;

181) Società cooperativa di consumo « L'Ausiliatrice », con sede in Roma, costituita con atto in data 23 ottobre 1944, per notaio dott. Francesco Pocaterra;

182) Società cooperativa di consumo « M.A.R.E. », con sede in Roma, costituita con atto in data 18 ottobre 1944, per notaio dott. Francesco Pocaterra;

183) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Volonta », con sede in Montorio al Vomano (Teramo), costituita con atto in data 15 marzo 1945, per notaio dott. Aristide Partenza;

184) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ferrocostruzioni armamenti binari », con sede in Gallarate (Varese), costituita con atto in data 29 giugno 1949, per notaio dott. Ettore Frassi;

185) Società cooperativa di consumo « Il lavoratore », con sede in Vico Garganico (Foggia), costituita con atto in data 26 marzo 1946;

186) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edilcoop », con sede in Roma, costituita con atto in data 22 luglio 1948, per notaio dott. Adolfo Bavai;

187) Società cooperativa edilizia « Case economiche », con sede in Sant'Agata Feltria (Pesaro-Urbino), costituita con atto in data 10 aprile 1950, per notaio dott. Monti;

188) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Marighanella » con sede in Marighanella (Napoli), costituita con atto in data 24 novembre 1948, per notaio dott. Felice Nuzzo;

189) Società cooperativa di produzione e lavoro « Monchio », con sede in Montefiorino (Modena), costituita con atto in data 12 dicembre 1945, per notaio dott. Lorenzo Agazzotti.

**(7103)**

## Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Saline », con sede in Montesilvano, e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 dicembre 1957, la Società cooperativa edilizia « Saline », con sede in Montesilvano, costituita con atto del notaio avv. Donato Mastro-Berardino, in data 10 marzo 1953, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore, nella persona del sig. Vittorio Maggiore.

**(7196)**

## Scioglimento della Società cooperativa di lavoro agricola « Carbonia agricola », con sede in Carbonia, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 dicembre 1957, la Società cooperativa di lavoro agricola « Carbonia agricola », con sede in Carbonia, costituita con atto del notaio dott. Antonio Loi in data 31 ottobre 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona dell'avv. proc. Anselmo Garofano.

**(7197)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 10

**Corso dei cambi del 14 gennaio 1958 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,91 | 624,82 | 624,88 | 624,80 | 624,80 | 624,92 | 624,91 | 624,90 | 624,91 | 624,90 |
| $ Can. | 631,85 | 632,50 | 632,50 | 632,375 | 628,50 | 631,94 | 632,625 | 632 — | 632,12 | 632,75 |
| Fr. Sv. lib. | 145,79 | 145,79 | 145,80 | 145,78 | 145,75 | 145,79 | 145,795 | 145,80 | 145,79 | 145,80 |
| Kr. D. | 90,55 | 90,50 | 90,52 | 90,51 | 90,55 | 90,55 | 90,52 | 90,60 | 90,55 | 90.50 |
| Kr. N. | 87,56 | 87,54 | 87,565 | 87,535 | 87,55 | 87,56 | 87,53 | 87,60 | 87,55 | 87.50 |
| Kr. Sv. | 120,85 | 120,77 | 120,76 | 120,79 | 120,75 | 120,81 | 120,78 | 120,80 | 120,81 | 120,80 |
| Fol. | 165,47 | 165,46 | 165,48 | 165,48 | 165,45 | 165,48 | 165,47 | 165,50 | 165,47 | 165,44 |
| Fr. B. | 12,52 | 12,52 | 12,5225 | 12,52125 | 12,52 | 12,53 | 12,5225 | 12,50 | 12,52 | 12,52 |
| Fr. Fr. | 149 — | 148,92 | 148,95 | 148,91 | 148,60 | 149 — | 148,88 | 148,70 | 148,98 | 149 — |
| Fr. Sv. acc. | 142,90 | 142,90 | 142,92 | 142,90 | 143,80 | 142,90 | 142,90 | 143 — | 142,90 | 142,90 |
| Lst. | 1752,28 | 1751,75 | 1752 — | 1752 — | 1751,50 | 1752,25 | 1751,625 | 1752,50 | 1752,125 | 1751,75 |
| Dm. occ. | 148,74 | 148,74 | 148,68 | 148,715 | 148,70 | 148,73 | 148,71 | 148,90 | 148,72 | 148,70 |
| Scell. Aust. | 24,03 | 24,02 | 24,04 | 24,03 | 24 — | 24,04 | 24,0325 | 24,05 | 24,03 | 24,03 |

**Media dei titoli del 14 gennaio 1958**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 60,60 |
| Id. 3,50 % 1902 | 60,60 |
| Id. 5 % 1935 | 97,025 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 80,50 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 73,65 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 88,775 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 81,05 |
| Id. 5 % 1936 | 95,95 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 81,30 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 80,30 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 98,50 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 97,15 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 95,275 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 94,625 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 94,175 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 93,925 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 93,85 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 93,875 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 14 gennaio 1958**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,855 |
| 1 Dollaro canadese | 632,50 |
| 1 Franco svizzero lib. | 145,787 |
| 1 Corona danese | 90,515 |
| 1 Corona norvegese | 87,532 |
| 1 Corona svedese | 120,785 |
| 1 Fiorino olandese | 165,475 |
| 1 Franco belga | 12,522 |
| 100 Franchi francesi | 148,895 |
| 1 Franco svizzero acc. | 142,90 |
| 1 Lira sterlina | 1751,812 |
| 1 Marco germanico | 148,712 |
| 1 Scellino austriaco | 24,031 |

# PREFETTURA DI GORIZIA

**Riduzione di cognomi nella forma italiana**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Znidarcig Mario;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Znidarcig Mario, nato a Cormons addì 29 settembre 1927, residente a Gorizia, via Brigata Cuneo n. 29, di condizione operaio, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Znidarcig in Sartori.

Gorizia, addì 13 dicembre 1957

*Il prefetto*: NITRI

(7118)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Petreucic Antonio;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Petreucic Antonio, nato a Gorizia addì 3 dicembre 1901, residente a Gorizia, via Faiti n. 24, di condizione operaio, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Petreucic » in « Petrusi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Collenz Giovanna, nata a Gorizia l'11 aprile 1905.

Gorizia, addì 12 dicembre 1957

*Il prefetto*: NITRI

(7112)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Zmdarcic Giuseppina vedova Sndercig,

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda e stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni,

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto,

Decreta:

Alla signora Zmdarcic Giuseppina ved Sndercig, nata a Canale d'Isonzo (ora Jugoslavia) addì 20 febbraio 1904, residente a Gorizia, via Brigata Cuneo n 29, di condizione casalinga, e accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zmdarcic in Sartori

Gorizia, addì 13 dicembre 1957

*Il prefetto* NITRI

(7119)

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata da Germek Giovanna (suor Maria Clemens),

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17,

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda e stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni,

Veduto l'art 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto legge anzidetto,

Decreta:

A Germek Giovanna (suor Maria Clemens), nata a Cobbia di San Daniele del Carso addì 27 dicembre 1926, residente a Gorizia, via Santa Chiara n 14, di condizione religiosa, e accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Germek in Germelli

Gorizia, addì 13 dicembre 1957

*Il prefetto* NITRI

(7120)

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Smdarcic Giuseppina Matilde,

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17,

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda e stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni,

Veduto l'art 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto,

Decreta.

Alla signorina Smdarcic Giuseppina Matilde nata a Cormons addì 14 marzo 1932, residente a Gorizia, via Brigata Cuneo n 29, di condizione filatrice, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Smdarcic in Sartori.

Gorizia, addì 13 dicembre 1957

*Il prefetto*: NITRI

(7117)

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata da Valencich Regina (suor Maria Amabilis),

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927 n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni,

Veduto l'art 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

A Valencich Regina (suor Maria Amabilis), nata a Villa del Nevoso addì 20 gennaio 1919, residente a Gorizia, via Santa Chiara n 14, di condizione religiosa, e accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Valencich in Valenti

Gorizia, addì 12 dicembre 1957

*Il prefetto* NITRI

(7113)

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata da Germek Maria (suor Maria Salvatora),

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17,

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni,

Veduto l'art 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto legge anzidetto,

Decreta

A Germek Maria (suor Maria Salvatora), nata a Cobbia di San Daniele del Carso addì 10 dicembre 1927, residente a Gorizia, via Santa Chiara n 14, di condizione religiosa, e accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Germek in Germelli

Gorizia, addì 12 dicembre 1957

*Il prefetto* NITRI

(7114)

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig Michellut Ledi,

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17,

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda e stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni,

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto legge anzidetto,

Decreta

Al sig Michellut Ledi, nato a San Vito al Torre addì 5 aprile 1926, residente a Gorizia, piazza del Municipio n 15, di condizione portinaio, e accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Michellut in Michelutti

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Cuber Lidia nata a Gorizia il 17 maggio 1933.

Gorizia, addì 12 dicembre 1957

*Il prefetto* NITRI

(7115)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dei Provveditorati agli studi.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 15 maggio 1957, con il quale fu indotto un concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei Provveditorati agli studi;

Veduto il regolamento del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto Ministeriale 15 maggio 1957, è così composta:

*Presidente*:

Daniele dott. Nicola, consigliere di Stato.

*Membri*:

De Cupis prof. Adriano, ordinario di diritto civile della Università di Perugia;

Petrocchi prof. Giorgio, ordinario di letteratura italiana nella Università di Messina;

Piazza dott. Giovanni, direttore generale degli Affari generali e del personale;

Forte dott. Mario, direttore di divisione.

Adempirà alle funzioni di segretario la dottoressa Tecla Rocco, consigliere di 1ª classe nell'Amministrazione centrale.

Art. 2.

La spesa relativa che, in via presuntiva, è accertata in L. 1.800.000 (unmilioneottocentomila) graverà sul cap. 17 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1957

*Il Ministro*: MORO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1958*
*Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 86.* — MISSORI

**(184)**

**Avviso**

In data 31 ottobre 1957 nel Bollettino ufficiale n. 44 di questo Ministero sono state pubblicate le relazioni delle Commissioni giudicatrici e graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di ispettore aggiunto storico dell'arte, con le specializzazioni in arte medioevale e moderna, archeologia greco-romana e arte orientale (banditi con decreti Ministeriali 28 maggio e 28 giugno 1956).

**(170)**

**Diario delle prove pratiche del concorso a due posti di operatore nell'Opificio delle pietre dure di Firenze, bandito con decreto Ministeriale 1° luglio 1957.**

Le prove pratiche del concorso a due posti di operatore nell'Opificio delle pietre dure di Firenze avranno luogo presso l'Istituto medesimo (via degli Alfani, 78) nei giorni 5 e 6 febbraio 1958 (1ª prova) e 7-8 febbraio 1958 (2ª prova), con inizio alle ore 8,30.

**(183)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Macerata**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 agosto 1957, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Macerata (classe 2ª);

Visto il decreto Ministeriale 29 dicembre 1957, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Macerata (classe 2ª) nell'ordine appresso indicato:

1. Calabro Vincenzo . . . . punti 84,50 su 132
2. Soardi dott. Mario . . . . » 83,02 »
3. Gaetti dott. Giuseppe . . . . » 81,75 »
4. Rosolia dott. Giovanni . . . . » 76,53 »
5. Seccia dott. Giorgio . . . . » 75,92 »
6. Piva dott. Erminio . . . . » 75,74 »
7. Scolari Mario . . . . » 74,51 »
8. Martegani dott. Aldo . . . . » 73,92 »
9. Pollidori Giuseppe . . . . » 73,45 »
10. Di Palma dott. Leucio . . . . » 73,43 »
11. Quarato Matteo . . . . » 73,33 »
12. Zuanni dott. Federico . . . . » 72,92 »
13. Gitti dott. Diomede . . . . » 72,56 »
14. Giustino Leonardo . . . . » 72,02 »
15. Troccoli Bernardino . . . . » 71,50 »
16. Pasqualis dott. Marcello . . . . » 71,42 »
17. Di Santo dott. Angelo . . . . » 71 — »
18. Pelosi dott. Luigi . . . . » 70,68 »
19. Di Pilla dott. Giovannangelo . . » 70,55 »
20. Gaetani Dante . . . . » 70,46 »
21. Bitetti dott. Giuseppe . . . . » 70,29 »
22. Baraldi dott. Dario . . . . » 70,24 »
23. Epifani dott. Francesco . . . . » 69,57 »
24. Augello dott. Fedele . . . . » 69,50 »
25. Rodighiero dott. Rocco . . . . » 68,90 »
26. De Gaetano dott. Angelo . . . . » 68,13 »
27. Silvano dott. Guido . . . . » 68,10 »
28. Caputo dott. Luigi . . . . » 67,72 »
29. Damiani Rocco . . . . » 67,50 »
30. Aiello dott. Salvatore . . . . » 67,29 »
31. Condemi Bruno . . . . » 67 — »
32. Palumbo dott. Gaetano . . . . » 66,91 »
33. Sardella dott. Pasquale . . . . » 66,83 »
34. Bonadio Giuseppe . . . . » 66,48 »
35. Costanzo dott. Giuseppe . . . . » 66,45 »
36. Spezia Roberto . . . . » 65,50 »
37. Cantanna dott. Pietro . . . . » 65,29 »
38. Iacona dott. Giovanni . . . . » 64,91 »
39. Orsini Orsino . . . . » 64,58 »
40. Tusoni Romolo . . . . » 64,52 »
41. Lucchese Cosimo . . . . » 64,22 »
42. Volpe Michele . . . . » 64 — »
43. Triolo Filippo . . . . » 63,60 »
44. Straficò Raffaele . . . . » 63,30 »
45. Di Giovanni Gaetano . . . . » 61,83 »
46. Salerno dott. Riccardo . . . . » 60,38 »
47. Galli Emilio . . . . » 60,26 »
48. Zaffarano dott. Michele . . . . » 59,82 »
49. Albi Marini dott. Nunzio . . . . » 59,63 »
50. Giampaoli dott. Pietro . . . . » 59,16 »
51. Lombardi dott. Antonio . . . . » 55,81 »
52. Lo Sasso Copeti dott. Luigi . . . » 54,69 »
53. Galli dott. Pietro . . . . » 54,04 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1958

p. *Il Ministro*: SALIZZONI

**(158)**

## PREFETTURA DI CAMPOBASSO

**Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Esaminati i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1954, indetto con decreto n. 18368 del 19 aprile 1955, modificato con successivo decreto n. 16958 del 1º aprile 1957;

Visto che la predetta Commissione ha proceduto all'espletamento dei lavori inerenti al concorso predetto ed alla formazione della graduatoria dei candidati risultati idonei secondo le disposizioni vigenti in materia;

Visto l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei dottori in medicina veterinaria, i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso sopra indicato:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Caprio dott. Romolo | punti | 55,572 | su 100 |
| 2. | De Magistris dott. Filippo | » | 54,654 | » |
| 3. | Ceglia dott. Pasquale | » | 54,083 | » |
| 4. | Giannone dott. Antonio | » | 53,820 | » |
| 5. | Schiavone dott. Francesco | » | 53,364 | » |
| 6. | Astolfo dott. Nicola | » | 53,266 | » |
| 7. | Salvi dott. Mario | » | 53,214 | » |
| 8. | Cinone dott. Filippo | » | 52,863 | » |
| 9. | Allocati dott. Michelino | » | 52,451 | » |
| 10. | Tunno dott. Adolfo | » | 51,886 | » |
| 11. | Guerrieri dott. Salvatore | » | 51,743 | » |
| 12. | Melchionda dott. Michele | » | 51,737 | » |
| 13. | Marciano dott. Gaetano | » | 51,492 | » |
| 14. | Ponticiello dott. Filippo | » | 51,429 | » |
| 15. | Valli dott. Angelo | » | 51,058 | » |
| 16. | Ricciuti dott. Nicola | » | 50,927 | » |
| 17. | Salvatorelli dott. Mario | » | 50,751 | » |
| 18. | Neri dott. Giovanni | » | 50,386 | » |
| 19. | Miranda dott. Luigi | » | 49,798 | » |
| 20. | Caracciolo dott. Stefano | » | 49,312 | » |
| 21. | Beviglia dott. Antonio | » | 49,299 | » |
| 22. | Rispoli dott. Nicola | » | 49,139 | » |
| 23. | Torelli dott. Domenico | » | 49,065 | » |
| 24. | Silvestri dott. Eduardo | » | 49,029 | » |
| 25. | Galati dott. Giacomo | » | 48,989 | » |
| 26. | Bonelli dott. Vincenzo | » | 48,931 | » |
| 27. | Di Lullo dott. Raffaele | » | 48,917 | » |
| 28. | Vitale dott. Enrico | » | 48,915 | » |
| 29. | Vitiello dott. Americo | » | 48,808 | » |
| 30. | Verdini dott. Paolo | » | 48,741 | » |
| 31. | Gagliardi dott. Ivo | » | 48,617 | » |
| 32. | Vecchione dott. Fernando | » | 48,980 | » |
| 33. | Nucci dott. Celestino | » | 47,985 | » |
| 34. | Di Falco dott. Vincenzo | » | 47,844 | » |
| 35. | Masucci dott. Carmine | » | 47,664 | » |
| 36. | Vingiguerra dott. Raffaele | » | 47,566 | » |
| 37. | De Luca dott. Luigi | » | 47,468 | » |
| 38. | Sbrocca dott. Domenico | » | 47,074 | » |
| 39. | Di Nucci dott. Antonio | » | 47,045 | » |
| 40. | Berloco dott. Nicola | » | 46,853 | » |
| 41. | De Santis dott. Domenico | » | 46,493 | » |
| 42. | Ciarlariello dott. Francesco | » | 46,430 | » |
| 43. | Ragonici dott. Rasolino | » | 46,423 | » |
| 44. | Mastrovincenzo dott. Ugo | » | 46,356 | » |
| 45. | Belvederesi dott. Vittorio | » | 46,279 | » |
| 46. | Scarinci dott. Dante | » | 45,950 | » |
| 47. | Bianchi dott. Filiberto | » | 45,754 | » |
| 48. | Fioretti dott. Luigi | » | 45,739 | » |
| 49. | Golato dott. Francesco | » | 45,669 | » |
| 50. | Pilerci dott. Pasquale | » | 45,541 | » |
| 51. | Trotta dott. Michele | » | 45,414 | » |
| 52. | Atella dott. Fernando | » | 45,171 | » |
| 53. | Moretti dott. Luigi | » | 45,156 | » |
| 54. | Berchicci dott. Nicola | » | 44,875 | » |
| 55. | Del Greco dott. Angelo | » | 44,632 | » |
| 56. | Di Matteo dott. Berardo | » | 44,618 | » |
| 57. | Maiorano dott. Umberto | » | 44,601 | » |
| 58. | Giurazzi dott. Luigi | » | 44,477 | » |
| 59. | Giuliani dott. Antonio | » | 44,462 | » |
| 60. | Scurti dott. Emo | » | 44,168 | » |
| 61. | Sarno dott. Giuseppe | punti | 44 000 | su 100 |
| 62. | Papa dott. Aldo | » | 43,949 | » |
| 63. | Caruso dott. Ennio | » | 43,904 | » |
| 64. | Grasso dott. Settimio | » | 43,500 | » |
| 65. | Marrocchi dott. Italo | » | 43,356 | » |
| 66. | Giannubilo dott. Gabriele | » | 43,144 | » |
| 67. | De Camillis dott. Tullio | » | 42,389 | » |
| 68. | Testa dott. Antonio | » | 42,279 | » |
| 69. | Rivellini dott. Pietro | » | 42,004 | » |
| 70. | Cinone dott. Franco | » | 41,573 | » |
| 71. | Bove dott. Raffaele | » | 41,570 | » |
| 72. | Del Zingaro dott. Giovanni | » | 41,565 | » |
| 73. | Di Matteo dott. Camillo | » | 41,500 | » |
| 74. | D'Apolito dott. Stefano | » | 41,343 | » |
| 75. | Binosi dott. Ulisse | » | 41,316 | » |
| 76. | Iervoglini dott. Giuseppe | » | 41,000 | » |
| 77. | Marini dott. Fioravante | » | 40,824 | » |
| 78. | Pastò dott. Oreste | » | 40,522 | » |
| 79. | Bani dott. Vincenzo | » | 40,356 | » |
| 80. | Casolino dott. Donato | » | 40,318 | » |
| 81. | Lauri dott. Vincenzo | » | 40,000 | » |
| 82. | Gaggiano dott. Michelarcangelo | » | 39,531 | » |
| 83. | Bologna dott. Luigi | » | 39,303 | » |
| 84. | Abate dott. Giuseppe | » | 38,846 | » |
| 85. | Lellis dott. Michele | » | 38,781 | » |
| 86. | Russo dott. Guido | » | 38,760 | » |
| 87. | Falagiani dott. Nilo | » | 38,739 | » |
| 88. | Di Stefano dott. Carlo | » | 38,618 | » |
| 89. | Colecchia dott. Arcangelo | » | 38,531 | » |
| 90. | Ferraro dott. Antonio | » | 37,500 | » |
| 91. | De Anseris dott. Angelo | » | 36,500 | » |
| 92. | Biasucci dott. Giuseppe, nato il 2 giugno 1927 | » | 35,000 | » |
| 93. | Pizzano dott. Giovanni, nato il 26 giugno 1928 | » | 35,000 | » |
| 94. | Palmestina dott. Armando, nato l'11 luglio 1928 | » | 35,000 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 22 dicembre 1957

*Il prefetto:* SABINO

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto n. 63279, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina veterinaria, che hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1954;

Ritenuta la necessità di disporre l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del predetto concorso, tenuto presente l'ordine delle preferenze indicate dai candidati medesimi;

Visto l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina veterinaria sono dichiarati vincitori dei posti di veterinario condotto, di cui al concorso sopracitato, a fianco a ciascuno di essi indicati:

1) Caprio dott. Romolo: Baranello-Busso, consorzio;

2) De Magistris dott. Filippo, Campomarino;

3) Ceglia dott. Pasquale: Rotello-Montelongo-Montorio nei Frentani, consorzio;

4) Giannone dott. Antonio: Castelmauro-Civitacampomarano, consorzio;

5) Schiavone dott. Francesco: Ielsi;

6) Astolfo dott. Nicola: Toro-Campodipietra-San Giovanni in Galdo, consorzio;

7) Salvi dott. Mario, Sant'Angelo Limosano-Limosano San Biase, consorzio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 22 dicembre 1957

*Il prefetto:* SABINO

(40)

## PREFETTURA DI BELLUNO

**Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Belluno**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto il decreto prefettizio n. 6330/III San., in data 11 aprile 1957, con il quale venne indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica fra i comuni di Feltre e Pedavena, con sede in Feltre, vacante al 31 gennaio 1957;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie e del 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica, con sede in Feltre, uscente al 31 gennaio 1957, dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice:

1. Tagliapietra dott. Luigi . . . punti 141,09 su 200
2. Riggi dott. Salvatore . . . » 110,37 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni consorziati.

Belluno, addì 13 dicembre 1957

*Il prefetto:* DE SENA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto il decreto prefettizio n. 6330/III San., in data 11 aprile 1957, con il quale venne indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica fra i comuni di Feltre e Pedavena, con sede in Feltre, vacante al 31 gennaio 1957;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto il proprio decreto di pari numero e data che approva la graduatoria dei partecipanti al concorso dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Tagliapietra Luigi, nato a Venezia il 15 novembre 1927, primo classificato nella graduatoria dei candidati dichiarati idonei è nominato ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica fra i comuni di Feltre e Pedavena, con sede in Feltre, in via di esperimento per un biennio.

Il medesimo dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla notifica del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni consorziati.

Belluno, addì 13 dicembre 1957

*Il prefetto:* DE SENA

(7126)

## PREFETTURA DI ROVIGO

**Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Rovigo**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il proprio decreto n. 12701/3ª San. emesso in data 17 maggio 1956, con cui veniva bandito il concorso ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Rovigo al 30 novembre 1955;

Visti i verbali delle riunioni tenute dalla Commissione giudicatrice per l'espletamento del concorso, nominata con decreto n. 33048/3ª San. in data 28 dicembre 1956;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e disposizioni successive;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Rovigo al 30 novembre 1955:

1. Passarella Ottavio . . . . . . . punti 54,470
2. Neri Umberto . . . . . . . . » 54,127
3. Fante Giandomenico . . . . . . » 51,634
4. Praloran Francesco . . . . . . » 50,000
5. Melotti Alfonso . . . . . . . . » 49,383
6. Piaser Dino . . . . . . . . » 47,411
7. Pigato Leandro . . . . . . . » 47,217
8. Franzoso Luigi . . . . . . . . » 47,032
9. Arduin Camillo . . . . . . . » 46,895
10. Chiorboli Angelo . . . . . . . » 45,750
11. Magnolato Giovanni . . . . . . » 45,687
12. Zambello Benito . . . . . . . » 45,666
13. Padovan Ubaldo . . . . . . . » 45,083
14. Rozzi Luciano . . . . . . . . » 43,551
15. Zanatello Giobattista . . . . . . » 43,091
16. Cantoni Lughi Giorgio . . . . . . » 43,000
17. Xausa Giovanni . . . . . . . » 42,500
18. Zanirato Antonio . . . . . . . » 42,335
19. Ferri Egisto . . . . . . . . » 41,770
20. Broseghin Mario . . . . . . . » 41,541
21. Furin Michele . . . . . . . . » 41,500
22. Cazzola Mario . . . . . . . . » 41,000
23. Ceccato Giusto . . . . . . . . » 40,958
24. Ruffini Sergio . . . . . . . . » 40,375
25. Colecchia Arcangelo . . . . . . » 39,500
26. Mori Luigi . . . . . . . . . » 39,000
27. Sivieri Mario . . . . . . . . » 38,979
28. Gamberini Luigi . . . . . . . » 38,593
29. Loverci Luciano . . . . . . . » 38,000
30. Frigato Almerino . . . . . . . » 35,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Porto Tolle.

Rovigo, addì 16 dicembre 1957

*Il prefetto:* SCOLARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il decreto prefettizio pari numero in data 16 dicembre 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante in provincia di Rovigo al 30 novembre 1955;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e disposizioni successive;

Decreta:

Il dott. Ottavio Passarella è dichiarato vincitore per la sede di Porto Tolle, condotta veterinaria unica.

Rovigo, addì 16 dicembre 1957

*Il prefetto:* SCOLARO

(7256)

## PREFETTURA DI PISTOIA

**Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pistoia**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto 15 giugno 1957, n. 13627, col quale veniva bandito, tra l'altro, il concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella Provincia al 30 novembre 1956;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso predetto, nominata con decreto prefettizio 13 settembre 1957, n. 21391;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei e riconosciuta la regolarità delle operazioni di concorso;

Visto l'art. 68 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Pistoia al 30 novembre 1956, nell'ordine sottoindicato:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Galligani dott. Giorgio | punti | 59,693 |
| 2. Vannelli dott. Serafino | » | 57,468 |
| 3. Santini dott. Alimo | » | 52,135 |
| 4. Grazzini dott. Gildo | » | 46,854 |
| 5. Chiti dott. Ivano | » | 46,832 |
| 6. Corrias dott. Giuseppe | » | 45,375 |
| 7. Galeotti dott. Arrigo Guido | » | 45,202 |
| 8. Neri dott. Egizio | » | 45,188 |
| 9. Mannini dott. Pier Luigi | » | 45,041 |
| 10. Pesciatini dott. Enrico | » | 44,842 |
| 11. Facchielli dott. Arcadio | » | 44,543 |
| 12. Della Croce dott. Gabriele | » | 44,000 |
| 13. Scarselli dott. Lino | » | 43,499 |
| 14. Filippi dott. Elio | » | 42,750 |
| 15. Marri dott. Michelangelo | » | 42,375 |
| 16. Modesti dott. Pietro | » | 41,500 |
| 17. Cardosi-Carrara dott. Renzo | » | 40,969 |
| 18. Luciani dott. Manillo | » | 40,312 |
| 19. Galigani dott. Giampaolo | » | 40,250 |
| 20. Zati dott. Marino | » | 40,044 |
| 21. Bartali dott. Erasmo | » | 40,000 |
| 22. Lavorini dott. Guido | » | 39,000 |
| 23. Ventriglia dott. Francesco | » | 38,614 |
| 24. Vitali dott. Morando | » | 38,375 |
| 25. Guerrieri dott. Etnio | » | 38,000 |
| 25. Tazzini dott. Pietro | » | 38,000 |
| 26. Ghelardoni dott. Enzo | » | 37,500 |
| 27. Marabotti dott. Enrico | » | 37,312 |
| 28. Loverci dott. Luciano | » | 37,000 |
| 29. Gaito dott. Gino | » | 35,500 |
| 29. Ghetti dott. Arturo | » | 35,500 |
| 30. Scarpelli dott. Giuseppe | » | 35,000 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè all'albo pretorio della Prefettura ed in quello dei comuni di Marliana e di Piteglio.

Pistoia, addì 21 dicembre 1957

*Il prefetto:* ABBATE

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio odierno decreto n. 29738, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1956;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Al dott. Giorgio Galligani, primo classificato nella graduatoria del concorso di cui in narrativa, è assegnata la condotta veterinaria del consorzio veterinario tra i comuni di Marliana e di Piteglio, per la quale il concorso stesso era stato a suo tempo bandito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè all'albo pretorio della Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Pistoia, addì 21 dicembre 1957

*Il prefetto:* ABBATE

**(7255)**

## PREFETTURA DI ALESSANDRIA

**Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio n. 40869/3. San., in data 17 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 in data 11 ottobre 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1954;

Visti i decreti prefettizi n. 40870/3. San., del 17 settembre 1957 e n. 46543 div. 3/San., del 18 ottobre 1957, con i quali sono state dichiarate le vincitrici delle condotte di cui sopra;

Considerato che le vincitrici delle condotte ostetriche di Alessandria (Mandrogne), Bosio, Isola Sant'Antonio-Guazzora (consorzio), Pasturana, Serravalle Scrivia e Sala Monferrato, hanno rinunciato alle condotte loro assegnate;

Visto il decreto prefettizio n. 44164/3. San., in data 30 novembre 1957, con il quale è stata approvata la costituzione del consorzio ostetrico fra i comuni di Bosio e Parodi Ligure;

Visto il decreto prefettizio n. 53334/3. San., in data odierna con il quale, in relazione al succitato decreto n. 44164/3. San., in data 30 novembre 1957, la condotta ostetrica di Bosio è stata stralciata dall'elenco delle condotte vacanti al 30 novembre 1954;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere all'assegnazione delle sedi di Alessandria (Mondragone), Isola Sant'Antonio-Guazzora (consorzio), Pasturana, Sala Monferrato e Serravalle Scrivia alle candidate che seguono in graduatoria tenuto conto dell'ordine preferenziale indicato dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;

Considerato che l'ostetrica Accornero Elisabetta ha comunicato di rinunciare ad essere interpellata per la condotta ostetrica di Sala Monferrato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna segnate:

Ferraris Fernanda: Serravalle Scrivia;
Ottavis Silvia: Alessandria (Mondragone);
Leonoris Clara: Isola Sant'Antonio-Guazzora (consorzio);
Bassano Elisa: Pasturana;
Rota Dea: Sala Monferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 3 dicembre 1957

*Il prefetto:* SABRO

**(7127)**

---

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.